



**CARTA DEI SERVIZI
PER LE
ADOZIONI INTERNAZIONALI**





CARTA DEI SERVIZI
PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI

di
CIFA ONLUS
Centro Internazionale per l'Infanzia e la Famiglia

associato al C.E.A.
Coordinamento Enti Autorizzati

Ultimo aggiornamento
novembre 2010

INDICE

1° Parte: i valori e gli impegni del C.E.A. Coordinamento Enti Autorizzati

- 1.1 Perché la Carta dei Servizi**
- 1.2 I principi ispiratori dell'adozione internazionale**
- 1.3 L'impegno di sussidiarietà**

2° Parte: il CIFA ONLUS

- 2.1 La storia del CIFA ONLUS ed i Paesi autorizzati**
- 2.2 L'organizzazione territoriale del CIFA ONLUS**
- 2.3 Gli accordi di collaborazione finalizzati alle adozioni internazionali**

3° Parte: il percorso adottivo

3.1 La fase pre-adozione

- *avvicinarsi all'adozione*
- *incontri di informazione e colloqui individuali*
- *conferimento di incarico ed individuazione dei paesi per l'adozione*
- *adozione internazionale e revoca della disponibilità all'adozione nazionale*
- *percorso formativo*
- *costruzione del dossier di documentazione della coppia*
- *iter dei fascicoli all'estero*
- *la gestione del tempo di attesa*

3.2 La fase dell'adozione

- *proposta di adozione e preparazione all'incontro con il bambino*
- *la partenza*
- *la permanenza all'estero*
- *il rientro in Italia*

3.3 La fase post-adozione

- *l'accompagnamento post adottivo*
- *il sostegno alla famiglia*

4° Parte: i costi ed le informazioni

- 4.1 La descrizione dei costi**
- 4.2 Le informazioni sul sostegno fiscale ed economico**
- 4.3 Informazioni sulla tutela e sostegno a maternità e paternità**
- 4.4 Informazioni relative alla revoca conferimento incarico e al cambio Ente**

Allegati:

1. Glossario del Coordinamento Enti Autorizzati
2. Incontri informativi: informazioni specifiche
3. Conferimento di incarico
4. Modulo relativo al rapporto tra adozione internazionale e nazionale
5. Programma del percorso formativo pre adozione
6. Guida al rientro in Italia
7. Dichiarazione di scelta
8. Modulo relativo ai costi sostenuti
9. Costi dell'adozione
10. Il sostegno fiscale ed economico

1° PARTE: I VALORI E GLI IMPEGNI DEL C.E.A. COORDINAMENTO ENTI AUTORIZZATI

1.1 Perché la Carta dei Servizi

Il C.E.A., Coordinamento Enti Autorizzati, è un'associazione senza scopo di lucro costituita nel 2005 su iniziativa di alcuni enti autorizzati ad operare nel campo delle adozioni internazionali.

Il C.E.A. promuove la collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti nel percorso adottivo: enti autorizzati, C.A.I. Commissione per le adozioni internazionali, Autorità Centrali dei Paesi esteri, Tribunali per i Minorenni., Regioni e Servizi Territoriali, affinché gli aspiranti all'adozione internazionale possano beneficiare di un adeguato sostegno ed assistenza.

Questa Carta dei Servizi rappresenta un impegno di comunicazione dei principi e valori alla base delle attività del C.E.A. oltre che di informazione e di trasparenza in tutte le fasi del percorso adottivo verso le coppie aspiranti all'adozione. Vuole essere anche uno strumento di garanzia di qualità verso altri Organismi ed Associazioni sia pubblici che privati.

L'approvazione da parte del C.E.A. di una Carta dei Servizi è il risultato di un processo di condivisione delle procedure di accompagnamento ed è motivata dal desiderio di continuo miglioramento dei servizi offerti alle famiglie che si aprono all'accoglienza di un bambino.

Gli enti aderenti al Coordinamento hanno deciso di mettere in comune le proprie capacità e le esperienze maturate negli anni di attività al fine di realizzare un documento omogeneo fruibile per gli utenti in un'ottica di trasparenza e garanzia di imparzialità.

La Carta dei Servizi si compone di un testo e di alcuni allegati. Il testo è suddiviso in quattro parti, che descrivono i valori e gli impegni del C.E.A., la storia e l'organizzazione territoriale di ciascun ente, il percorso adottivo e forniscono informazioni su costi, agevolazioni e modalità di comportamento.

Gli allegati presentano un glossario e le specifiche attività e modalità che ogni ente pone in essere nell'ambito del percorso adottivo. Gli allegati 1 e 12 sono comuni per tutti gli enti associati, gli altri sono in parte diversificati.

La Carta dei Servizi è disponibile presso tutte le sedi degli enti aderenti al C.E.A. e scaricabile direttamente dai loro siti web.

I principi ispiratori dell'adozione internazionale

I principi che ispirano l'operato quotidiano degli enti aderenti al C.E.A. sono i seguenti:

- La centralità del minore in ogni attività svolta dall'ente;
- Il primario interesse per i minori in difficoltà;
- La centralità della famiglia che si concretizza nell'impegno ad attivare e promuovere azioni ed interventi finalizzati a dare una famiglia a bambini che ne siano privi o che comunque siano in stato di abbandono giuridicamente dichiarato;
- La concezione dell'azione come misura sussidiaria da adottare unicamente qualora non sia possibile tutelare altrimenti il diritto del minore ad una famiglia nel suo paese di origine;
- La promozione dell'istituto dell'adozione quale strumento a sostegno dell'infanzia abbandonata, prima che appagamento di un bisogno di genitorialità;
- La valorizzazione del ruolo dell'ente autorizzato e della sua rilevanza quale soggetto avente funzione pubblica;
- La preparazione e l'accompagnamento delle coppie che intraprendono il percorso adottivo e la presa in carico della nuova famiglia nell'inserimento del minore nel nuovo contesto sociale e relazionale;
- L'accompagnamento degli enti associati al fine di standardizzare i compiti e le procedure dell'iter adottivo, favorendo la collaborazione tra gli stessi allo scopo di adottare una linea di condotta comune e solidale per fronteggiare gli abusi, le inefficienze e le carenze eventualmente presenti in loco;

1.2 L'impegno di sussidiarietà

L'impegno di sussidiarietà degli enti aderenti al C.E.A. si concretizza nei seguenti principi

- La promozione di progetti di cooperazione atti a migliorare le condizioni di vita dei minori nei paesi di origine;
- Il riconoscimento del primario diritto del bambino ad avere una famiglia nel suo paese e quindi la visione dell'Adozione Internazionale come ultimo intervento in caso questo non sia possibile;
- La prevenzione del fenomeno dell'abbandono attraverso la collaborazione con altre Associazioni nazionali e internazionali ed Enti pubblici e privati, mediante studi e ricerche finalizzate a sensibilizzare l'opinione pubblica attivando programmi a favore di Paesi dove l'infanzia si trova in difficoltà;
- La promozione di politiche di sostegno alla famiglia qualora si trovi in difficoltà.

2° PARTE: il CIFA ONLUS
Centro Internazionale per l'Infanzia e la Famiglia

2.1 La storia del CIFA ONLUS ed i Paesi autorizzati

L'Associazione **Centro Internazionale per l'Infanzia e la Famiglia (CIFA ONLUS - Ong)**, costituitasi il 28 aprile 1980, dalla volontà e l'impegno di alcune famiglie che avevano adottato nei paesi in via di sviluppo con lo scopo di:

- contribuire alla conoscenza e alla diffusione dell'istituto dell'adozione internazionale;
- approfondire e portare all'attenzione pubblica i problemi riguardanti gli aspetti giuridici, psicologici, sanitari dell'istituto dell'adozione;
- preparare e sensibilizzare le figure professionali operanti nel campo delle adozioni internazionali nelle istituzioni pubbliche e private attraverso la promozione, organizzazione di convegni, dibattiti, materiali informativi e corsi di formazione;
- prevenire l'abbandono minorile, contribuire alla tutela dei diritti dei minori e al miglioramento delle loro condizioni di vita nei loro Paesi d'origine attraverso un'azione diretta ed il supporto ad altri enti impegnati direttamente ad alleviare le condizioni dell'infanzia disagiata nei Paesi in via di sviluppo.

L'Ente fornisce assistenza ed aiuto nel Paese straniero attraverso le strutture dei propri referenti.

L'Ente è aperto a chiunque desideri farne parte purché condivida integralmente lo Statuto Associativo, il Regolamento ed accetti, per quanto possibile, di cooperare volontariamente alla vita e allo sviluppo delle attività dell'Associazione.

L'Ente è apolitico e apartitico, non è legato ad alcuna confessione religiosa.

L'Ente è iscritto all'albo regionale del Piemonte per il Volontariato ai sensi della Legge quadro sul Volontariato n. 266/91.

L'Ente è stato eretto in **Ente Morale** con Decreto Ministeriale dell'8 Agosto 1996.

L'Ente è una **O.N.L.U.S.** –D.L. 460/1997 – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale e i contributi ad essa versati sono deducibili dalle tasse.

L'Ente è stato **Autorizzato** a svolgere pratiche relative all'adozione internazionale ai sensi della Legge 476 del 31/12/98.

L'Ente è stato riconosciuto **ONG** dal MAE Ministero Affari esteri nel gennaio 2005.

L'Ente aderisce al **CEA** (Coordinamento Enti Autorizzati)

L'Associazione è stata **Autorizzata**:

(Legge 4/5/1983 n°184, come modificata dalla Legge 31/12/1998, n° 476) a svolgere pratiche relative all'adozione internazionale nei seguenti Paesi:

- **EUROPA:** **BULGARIA, KAZAKSTAN, ROMANIA, FED. RUSSIA, UCRAINA**
- **AFRICA:** **ETIOPIA**
- **AMERICA:** **BRASILE, BOLIVIA, COLOMBIA, PERU', PANAMA**
- **ASIA:** **CAMBOGIA, CINA, FILIPPINE, INDIA, SRI LANKA, VIETNAM**

VISION

Sogniamo un mondo di pace in cui a tutti i bambini e agli adolescenti siano garantiti acqua, cibo, salute, scuola, gioco, affetto e protezione. Un mondo in cui i bambini e gli adolescenti si sentano amati e rispettati all'interno di una famiglia e di una comunità, divenendo soggetti attivi della propria crescita armoniosa.

MISSION

Agiamo per migliorare le condizioni di vita dei bambini e degli adolescenti in situazione di bisogno o in stato di abbandono, impegnandoci a garantire loro una identità, una famiglia ed una crescita armoniosa e promuovendo la cultura dei diritti dell'infanzia come sanciti nella convenzione ONU.

CIFA PERSEGUE QUESTA FINALITÀ IN PIÙ MODI E CON PIÙ STRUMENTI:

■ COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Attraverso i progetti di cooperazione internazionale a favore dell'infanzia, realizzati con il pieno coinvolgimento di partner locali, preveniamo l'abbandono dei minori e promuoviamo i loro diritti. Favoriamo il miglioramento delle condizioni di vita dei bambini e degli adolescenti, il soddisfacimento dei loro bisogni fondamentali quali acqua, cibo, assistenza sanitaria, istruzione e protezione.

■ ADOZIONE INTERNAZIONALE

Attraverso lo strumento dell'adozione internazionale garantiamo una famiglia a quei minori cui non è data la possibilità di crescere in un ambiente familiare adeguato all'interno del proprio Paese. Affianchiamo gli aspiranti genitori adottivi nel processo di accrescimento della consapevolezza di sé e delle proprie capacità genitoriali nel percorso di adozione e nell'inserimento del minore

■ PROMOZIONE DEI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA

Attraverso le nostre attività di educazione allo sviluppo promuoviamo quanto sancito dalla convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e una cultura della cooperazione quale strumento per il miglioramento delle condizioni di vita dei bambini e degli adolescenti.

Attraverso l'attività di promozione della cultura dell'adozione sosteniamo la difesa dei diritti dei bambini e degli adolescenti; favoriamo l'accettazione della diversità quale valore di arricchimento per i futuri genitori e per la comunità accogliente, con particolare attenzione alla scuola.

2.2 L'organizzazione territoriale di CIFA ONLUS

LE SEDI:

TORINO

VIA U.FOSCOLO 3 – 10126 Torino

Tel. +39 011 43 38 059

Fax + 39 011 43 38 029

info@cifaong.it

cifa.torino@cifaong.it

Uffici amministrativi : tesoreria@cifaong.it, certificazioni@cifaong.it

Attività di cooperazione : cooperazione@cifaong.it

Ufficio stampa : press@cifaong.it

Falconara M.ma (Ancona)

Via Galileo Galilei, 4 - 60015 Falconara M.ma - AN

Tel. +39 071 59 03 000

Fax +39 071 91 66 399

cifa.ancona@cifaong.it

Mirano (Venezia)

Via Bastia Fuori, 4 - 30035 Mirano - VE

Tel. +39 041 57 02 779

Fax +39 041 57 27 469

cifa.venezia@cifaong.it

Roma

Via Niccolò Machiavelli, 60- 00185 Roma

Tel. +39 06 44 40 991

Fax +39 06 49 38 2799

cifa.roma@cifaong.it

3° PARTE: IL PERCORSO ADOTTIVO

3.1 La fase pre adozione

3.1.1 Avvicinarsi all'adozione

In base ai principi del C.E.A. e del CIFA, il percorso adottivo è stato pensato per aiutare la famiglia verso l'incontro e l'accoglienza del proprio figlio. Infatti, una famiglia consapevole, supportata nella riflessione, rappresenta una risorsa importante per il bambino che ha bisogno di genitori. Per ogni famiglia il percorso adottivo sarà un percorso unico e il CIFA è impegnato a fornire un supporto di tipo personalizzato.

L'**Allegato 1** contiene un utile glossario, per conoscere il linguaggio dell'adozione.

Per avvicinarsi all'adozione internazionale il CIFA propone incontri, in cui vengono fornite informazioni sul significato, i tempi, i costi e le procedure dell'adozione internazionale e le metodologie operative in base ai paesi di origine del bambino. Viene fornito il punto di vista procedurale, psicologico, legale.

In relazione ai costi dell'adozione, il CIFA opera nella più completa trasparenza e completezza di informazione, così come evidenziato nel punto 3.1.3 relativo al conferimento di incarico e nella parte quarta della Carta dei Servizi, relativa ai costi e alle altre informazioni.

Per conoscere le attività, le proposte, gli aggiornamenti, le modalità d'iscrizione, le coppie sono invitate a contattare le sedi italiane del CIFA, evidenziate nel precedente punto 2.2, sia telefonicamente che tramite il sito web.

3.1.2 Incontri di informazione e sensibilizzazione- Colloqui informativi

Incontri di informazione e sensibilizzazione

Gli incontri di informazione e sensibilizzazione sull'adozione internazionale e la solidarietà ai bambini in difficoltà sono riservati alle coppie che ancora devono presentare la domanda di disponibilità al Tribunale dei Minori e possono essere strutturati in maniera diversa, nei territori dove opera il CIFA, anche in base a protocolli stabiliti dalle differenti Amministrazioni Regionali. Ogni sede del CIFA, pertanto, fornirà le informazioni relative alle iniziative di sensibilizzazione delle varie Regioni.

L'**Allegato 2** riporta le informazioni in materia di incontri informativi e sensibilizzazione.

Colloqui informativi

Le coppie – tramite appuntamento telefonico – possono richiedere un colloquio informativo di gruppo, presso una delle sedi del CIFA.

Il colloquio ha lo scopo di fornire informazioni sul percorso adottivo proposto dal CIFA, sui paesi operativi alla data del colloquio, sui tempi di attesa, sulle modalità di accompagnamento utilizzate sia in Italia che all'estero, sull'età dei minori in adozione, sui costi dell'adozione nei paesi, sulle modalità di revoca sia dal punto di vista procedurale che economico.

A discrezionalità della coppia, può essere consegnata, alla fine del colloquio, copie del decreto di idoneità e relazione sociale.

La documentazione verrà vagliata al fine di poter preventivamente valutare la reale possibilità da parte dell'ente di accompagnare la coppia alla realizzazione dell'adozione.

Se necessario, verranno fissati colloqui di approfondimento con la coppia.

La coppia, nel caso richieda l'iscrizione e il CIFA ne abbia valutato le reali possibilità per accettare tale richiesta, la stessa verrà iscritta al primo corso disponibile.

In caso di non iscrizione al corso, la documentazione consegnata verrà restituita.

E' comunque sempre auspicabile che la coppia conosca il modo di operare di altre associazioni prima di decidere a quale appoggiarsi

3.1.3 Conferimento di incarico ed individuazione dei Paesi per l'adozione

Il conferimento di incarico è previsto dalla legge n. 476/98. Con esso la coppia autorizza il CIFA ad attivare e proseguire una procedura di adozione di minore straniero all'estero. Il conferimento d'incarico da parte della coppia configura accettazione della metodologia operativa utilizzata dall'Ente.

Il CIFA, prima del conferimento di incarico, ha l'obbligo di informare le coppie attraverso incontri, colloqui ed altre metodologie sulle modalità operative utilizzate sia in Italia che all'estero, sull'età dei minori in adozione, sui tempi dell'adozione relativamente ai paesi operativi, sulle liste di attesa.

Prima di accettare l'incarico, il CIFA richiede alla coppia la relazione redatta dai servizi socio-sanitari e, ove la relazione non sia in loro possesso, previo consenso espresso dei coniugi, può richiederla al Tribunale per i minorenni che ha dichiarato l'idoneità.

Dalla relazione potrebbero infatti emergere più chiaramente le reali aspettative della coppia, alle quali nei fatti l'Ente potrebbe non essere in grado di dare una risposta, ad esempio perché nel paese in cui la coppia intende adottare non sono disponibili per l'adozione bambini di età o caratteristiche sperate.

Il CIFA ha l'obbligo di segnalare tempestivamente ed in qualsiasi momento fatti notizie e cambiamenti sostanziali della realtà personale e/o familiare riguardante gli aspiranti genitori adottivi di cui è venuto a conoscenza e che possono richiedere l'intervento dei Servizi territoriali o dello stesso Tribunale in relazione all'idoneità.

La coppia può revocare il mandato al CIFA e deve darne comunicazione dell'avvenuta revoca ai Servizi e al Tribunale per i minorenni, così come ne darà comunicazione l'Ente stesso.

La coppia mentre si trova all'estero per l'abbinamento non può revocare il mandato al CIFA, per conferire un nuovo mandato ad un altro Ente autorizzato.

Le modalità per la revoca ed il "cambio Ente" sono riportate nella 4° Parte, punto 4.4 della presente Carta dei Servizi.

Il modulo di conferimento di incarico, riportato nell'**Allegato 3**, viene consegnato alla coppia assieme agli altri moduli collegati, evidenziando in maniera chiara e precisa i passaggi procedurali ed economici, comprese le indicazioni di rimborso nel caso di revoca rispetto alle varie fasi della procedura.

All'atto del conferimento di incarico, il CIFA richiede alla coppia di sottoscrivere il Regolamento e prendere conoscenza dello Statuto.

Con la sottoscrizione del Regolamento i coniugi ne prendono atto e se ne assumono il rispetto, anche relativamente alle relazioni post adozione per l'intero arco di tempo previsto dal paese estero. I coniugi si rendono disponibili a fornire informazioni al CIFA circa lo sviluppo psico-fisico del figlio adottivo e la sua vita di relazione familiare, scolastica e sociale.

La coppia prende atto che, in caso di non osservanza dell'impegno, sarà dalla C.A.I. segnalata al Tribunale per i minorenni per eventuali provvedimenti limitativi della potestà, potendosi nella mancata trasmissione delle notizie richieste, ravvisare condotta pregiudizievole verso il figlio, cittadino non solo italiano ma, fino alla maggiore età, anche del paese di origine.

Il conferimento d'incarico coincide con l'individuazione e la condivisione del Paese dove verrà depositata la richiesta di adozione.

Il CIFA, per quanto è nelle sue possibilità, cercherà di mantenere un equilibrio quantitativo tra i mandati già accettati e non ancora portati a termine ed i mandati nuovi.

3.1.4 Adozione internazionale e revoca della disponibilità all'adozione nazionale

Il CIFA, al momento del conferimento, richiede alla famiglia la sottoscrizione di un impegno a comunicare tempestivamente l'eventuale individuazione da parte del Tribunale dei Minori per un'adozione nazionale.

Il CIFA può richiedere la revoca della domanda di adozione nazionale prima della proposta di incontro col minore straniero o della prima partenza nel caso in cui la proposta sia all'estero.

Inoltre, al momento della sottoscrizione della proposta di abbinamento da parte della famiglia, il CIFA, ove previsto dalla normativa, chiede l'autorizzazione al proseguimento della procedura alla Commissione Adozioni Internazionali e per conoscenza la invia al Tribunale dei Minori, all'ambasciata competente ed ai Servizi Territoriali.

La modulistica relativa al rapporto tra adozione internazionale e nazionale è riportata nell'**Allegato 4**.

3.1.5 Percorso formativo

Per avvicinarsi al futuro figlio, il CIFA organizza un corso propedeutico al conferimento d'incarico. L'attività svolta dall'ENTE viene fatta con entrambi i genitori come previsto dalla convenzione de l'Aja.

Il corso, che ha un valore informativo e di orientamento, ma non valutativo, è rivolto alle coppie già in possesso del decreto di idoneità e che abbiano assolto ai passaggi come indicato al punto 3.1.2 di questa Carta dei Servizi relativamente ai colloqui informativi.

Il corso si sviluppa in quattro incontri con gli obiettivi di:

- Conoscere le persone, i principi, la metodologia operativa dell'Ente.
- Apprendere nozioni tecniche indispensabili.
- Trasmettere le informazioni sui paesi con i quali opera l'Ente.
- Permettere agli utenti confrontarsi sulla scelta adottiva con psicologi, pediatri, avvocati, esperti in materia e con famiglie adottive.
- Decidere con consapevolezza se proseguire con il CIFA.

Le tematiche vengono trattate con la conduzione di figure professionali quali psicologi, psicopedagogisti, assistenti sociali, pediatri, avvocati, tecnici.

Le modalità organizzative ed il programma sono contenuti nell'**Allegato 5**.

Al termine del percorso sono previsti colloqui di coppia con lo staff tecnico.

La coppia ha la facoltà come l'Ente di rinviare ad eventuali colloqui psicologici e/o tecnico-procedurale post corso per ulteriori approfondimenti ed opportune riflessioni reciproche.

Si ritiene, infatti, essenziale che alla coppia sia lasciato il "giusto" tempo e spazio affinché possa decidere di dare il mandato al CIFA, solo dopo aver acquisito tutte le informazioni rispetto al panorama di reali possibilità di adozione che il CIFA potrà proporre, in quel momento storico.

Le coppie, quindi, decidono se conferire l'incarico dopo il corso

Il CIFA si riserva, comunque, la possibilità di rifiutare il mandato nel caso verificasse che le aspettative della coppia, rispetto al minore, non siano compatibili con la realtà nella quale si trova ad operare all'estero.

Le coppie sono informate di queste possibilità sin dal primo contatto con l'ente.

3.1.6 Costruzione del dossier di documentazione della coppia

Come indicato al punto 3.1.3 di questa Carta dei Servizi, il conferimento d'incarico coincide con l'individuazione e la condivisione del Paese dove sarà depositata la richiesta di adozione.

Verrà inviato alla coppia tramite mail/posta l'elenco dei documenti da allestire, con le note esplicative, eventuali fac-simile. L'operatore rimane disponibile telefonicamente per ogni difficoltà dovesse nascere nella produzione dei documenti o per la risoluzione dei problemi con le prefetture ed i servizi sanitari / sociali locali.

Successivamente la famiglia consegna all'operatore la documentazione richiesta e viene verificata la adeguatezza dei documenti rispetto a quanto chiesto dal paese straniero.

3.1.7 Iter dei fascicoli all'estero.

La famiglia viene informata di ogni passaggio significativo del proprio fascicolo nel paese estero. Il CIFA fornisce per via telefonica, e-mail o colloqui personali le informazioni relative alla procedura specifica della singola coppia, scegliendo la metodologia in base al tipo di informazione da dare. Notizie di interesse generale vengono fornite tramite incontri di gruppo, news-letter, comunicazioni collettive via e-mail o via posta, giornale associativo.

Per quanto riguarda i tempi di attesa nel paese straniero, questi sono variabili in base allo stato di origine del minore, all'età del bambino che la famiglia è in grado di accogliere, alle condizioni sanitarie e giuridiche e a molte altre variabili che non dipendono dalla volontà o capacità del CIFA.

Ogni famiglia riceverà dall'operatore di riferimento una ipotesi di previsione del tempo di attesa per il paese indicato, formulato in base alle statistiche dell'ultimo anno di attività del CIFA.

In ogni caso il CIFA si impegna a comunicare tempestivamente ogni cambiamento significativo nella tempistica della procedura adottiva.

3.1.8 La gestione del tempo di attesa

Durante il periodo dell'attesa, dal conferimento alla proposta di abbinamento, il CIFA organizza dei "gruppi attesa" specifici per Paese, ovvero per specifica tematica inerente l'adozione internazionale affinché l'attesa diventi un tempo utile e proficuo per prepararsi all'incontro col bambino.

Le tematiche proposte dal programma di accompagnamento hanno lo scopo di avvicinare la coppia alla realtà socio-culturale che andrà a incontrare e di cui il proprio figlio sarà portatore, per preparare la stessa alle possibili problematiche di inserimento nel nuovo contesto socio-familiare, fornendo strumenti concreti di gestione di alcune dinamiche prettamente legate ai bambini abbandonati, ma con specificità diverse in base alle aree del mondo di origine di provenienza.

Questi incontri di gruppo saranno gestiti e condotti da professionisti quali psicologhe, psicopedagogiste, tecnici specificatamente formati in materia di adozione internazionale.

Gli obiettivi del percorso "attesa" sono:

- Permettere un confronto ed uno scambio di esperienze sull'adozione nel gruppo allargato e composto da più figure adulte. (nonni per esempio)
- Diffondere la cultura dell'adozione attraverso scambi, incontri, confronti che partano dal rispetto delle culture di provenienza dei bambini portatori di bagagli e ricchezze personali
- Superare gli stereotipi e *addentrarsi* nel mondo dell'adozione con risorse e strumenti di conoscenza approfonditi
- Offrire informazioni storiche e sociali sui contesti di provenienza dei bambini.
- Promuovere percorsi di riflessione e di confronto che portino ad un'autentica accoglienza dei bambini adottati

Si tratta di incontri facoltativi e gratuiti.

Periodicamente sul sito dell'Ente verranno pubblicate le programmazioni delle iniziative, il luogo e gli orari degli incontri.

3.2 La fase dell'adozione

3.2.1 Proposta di adozione e preparazione all'incontro con il bambino

La proposta di adozione è un atto formale con cui i genitori accettano il bambino proposto.

Una volta firmato il consenso all'abbinamento, la coppia assume un impegno definitivo nei confronti del minore proposto in adozione.

La proposta di abbinamento deve tener conto delle indicazioni del decreto di idoneità della coppia. Il CIFA inoltre si riserva di non concordare con la proposta di abbinamento, ai sensi dell'art. 31-comma 3-lettera f Legge 476/98.

La coppia viene convocata per un colloquio durante il quale vengono consegnate le informazioni ricevute dallo Stato estero relativamente allo stato psicologico e di salute del/dei minore/ri e riprese le tematiche di carattere psicologiche relative all'incontro con il/i minore/ri.

La coppia potrà scegliere, nella fase particolarmente delicata della proposta di abbinamento e di preparazione del viaggio, di essere assistita dagli operatori, eventualmente ubicati in sede operativa diversa da quella di competenza per Macroarea che, per responsabilità e specifica competenza Paese, possano fornire il migliore livello qualitativo di preparazione, in base alla maturata esperienza e conoscenza diretta delle specificità paese.

In particolari casi e/o su specifica richiesta della coppia, si può rendere opportuno uno spostamento logistico della coppia per colloqui personali, con l'operatore, di competenza tecnica specifica e/o con la Psicologa che abitualmente fa parte dello staff che segue le procedure per quell'area specifica di Paese.

Nel caso in cui, invece, sia necessario uno spazio di ascolto emotivo, che prescinde dagli aspetti più tecnico-procedurali, intrinsecamente connessi con il Paese di adozione, le coppie possono usufruire del servizio Psicologico nella sede competente per macroarea ovvero raggiungibile per comodità.

3.2.2 La partenza

Il CIFA, salvo indicazioni diverse della coppia, si occupa della programmazione del viaggio e dei visti ove necessariamente richiesto all'Ente dal Paese

Viene consegnato, se non fatto precedentemente, l'elenco delle cose da fare al rientro in Italia e del comportamento da tenere all'estero rispetto allo specifico paese; viene dato un elenco dei numeri telefonici del referente estero, dell'operatore italiano, dell'ambasciata italiana, fornita ogni altra notizia utile e necessaria specifica al paese e al momento della partenza.

3.2.3 La permanenza all'estero

Il CIFA è consapevole che la permanenza all'estero può rappresentare a volte un periodo problematico e difficile, a causa delle condizioni sociali del paese straniero alle quali però è necessario adattarsi. Questo può riguardare la sistemazione in albergo o in appartamenti privati, le condizioni igieniche o quelle atmosferiche.

Il CIFA dispone in ogni paese di uno staff di operatori esperti che accompagna la famiglia nei momenti collegati alla procedura adottiva.

L'incontro col bambino è la fase più delicata della procedura di adozione ed il grado di assistenza che il CIFA può fornire alla famiglia dipende dal paese e spesso dalla gestione del singolo istituto.

Il CIFA si impegna a fornire il massimo supporto possibile rispetto alla situazione specifica.

In ogni caso il referente è a disposizione telefonicamente per la risoluzione delle emergenze ovvero provvederà a contattare l'operatore in Italia per concordare le migliori soluzioni.

3.2.4 Il rientro in Italia

La famiglia, dovrà recarsi presso l'ENTE, entro i termini stabiliti dall'ente stesso, per effettuare il colloquio di inserimento e, qualora si tratti di paesi che richiedono la registrazione del/dei minore/ri adottati, i coniugi provvederanno all'incombenza presso l'Ambasciata dello Stato di provenienza del minore/ri nei tempi richiesti e ne daranno tempestivamente comunicazione al CIFA.

Tale incontro è occasione per ricostruire il percorso estero valutando difficoltà e punti di forza.

I nuovi genitori dovranno inoltre operare la dichiarazione di scelta di voler essere accompagnati nella fase post adozione, **che prescinde dall'impegno della stesura dei reports** come indicato al punto 3.3.2, dal CIFA, oppure dai Servizi pubblici, attraverso la compilazione del modulo "dichiarazione di scelta", riportato nell'**Allegato 7**, nonché fornire entro 30 giorni la dichiarazione delle spese sostenute al CIFA, al fine di permettere l'invio alla Commissione per le Adozioni Internazionali della scheda riassuntiva dei costi sostenuti attraverso il modulo "dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà".

I moduli relativi ai costi sostenuti, da effettuarsi in autocertificazione, e relativa lettera d'accompagnamento, sono contenuti nell'**Allegato 8**.

3.3 La fase post adozione

3.3.1 L'accompagnamento post adottivo

Il sostegno offerto dal CIFA alle nuove famiglie si sviluppa attraverso percorsi specifici diretti alla famiglia ed iniziative allargate a gruppi di genitori.

Accompagnamento post adozione

Il percorso post adottivo ha la funzione di sostenere la neo genitorialità e monitorare l'inserimento del bambino nel nuovo contesto familiare e sociale.

Il CIFA precisa che tale percorso è un preciso impegno per l'Associazione e prevede varie attività, consigliate alle famiglie, ma non di tipo obbligatorio.

Le iniziative prevedono l'attivazione di un contesto facilitatore in cui le famiglie possano, tramite il confronto fra loro e con dei professionisti, scoprire, attivare e potenziare le proprie risorse.

L'obiettivo è quello di offrire una riflessione sul ruolo che il genitore adottivo è chiamato a svolgere, ma nel contempo, di suggerire anche in modo concreto tecniche e strategie di relazioni con il proprio figlio.

Il percorso si suddivide in due sezioni: la prima dedicata a contenuti relativi alla genitorialità adottiva e alle problematiche del bambino adottato, la seconda è dedicata alla relazione giocosa e affettiva tra genitori e figli.

Ciascuna sezione prevede quattro incontri di due ore ciascuno con cadenza quindicinale.

Sul sito verranno pubblicate le programmazioni delle iniziative, il luogo e gli orari e verrà data alle coppie diffusione delle iniziative tramite posta o mail.

Alcune di queste potrebbero comportare per le famiglie dei costi aggiuntivi, rispetto a quelli contenuti nei documenti illustrati e sottoscritti dalla coppia all'atto di conferimento di incarico. La gratuità od onerosità di tali iniziative dipende infatti dalla possibilità o no del CIFA di attivare progetti che si avvalgano di contributi pubblici o privati, a sostegno delle famiglie.

In ogni caso gli eventuali costi delle attività verranno chiaramente evidenziati in fase di comunicazione delle iniziative.

Il CIFA, come precisato nella parte quarta della presente Carta dei Servizi, è impegnato a fornire ogni informazione possibile sulle misure di sostegno alle famiglie da parte di enti pubblici, anche per la fase di post-adozione.

3.3.2 Sostegno alla famiglia-Reports post adozione

Si sottolinea che l'obbligo di produzione dei report post adottivi, per i quali la famiglia si è espressamente e formalmente impegnata, non può prescindere da un accompagnamento di tipo psicologico.

Il sostegno alla nuova famiglia si articola in una serie di incontri obbligatori, in cui si effettuano osservazioni del nucleo familiare (bambino e genitori insieme) attraverso colloqui di coppia secondo le seguenti tempistiche:

1° anno: numero tre incontri di coppia (comprensivo del colloquio d'inserimento come indicato al punto 3.2.4)

2° anno: numero due incontri

3° anno: un incontro

Un incontro di gruppo per orientare l'inserimento scolastico del/dei minori da tenersi nel primo anno di ingresso del minore in famiglia. La programmazione dell'incontro sarà comunicata tramite mail o posta alle coppie interessate.

La frequenza e la cadenza degli incontri potrebbero tener conto delle scadenze per la presentazione dei reports come richiesti dal Paese di adozione del/dei minore/ri.

Le famiglie che hanno bisogno di un intervento di tipo psicoterapeutico verranno inviate a consulenti del CIFA per i primi sostegni, in seguito, se necessario, saranno inviati ai Servizi pubblici o privati.

4° PARTE: I COSTI E LE INFORMAZIONI

4.1 La descrizione dei costi

I costi nell'adozione internazionale rappresentano un aspetto importante, rispetto al quale il CIFA è impegnato, con assoluta trasparenza, ad una adeguata informazione.

L'**Allegato 9** contiene i dettagli dei costi relativi all'adozione sia per la parte inerente l'attività realizzata dall'Ente in Italia che nei paesi esteri di operatività.

Va ricordato che, oltre ai costi che verranno rimborsati al CIFA per le attività svolte, la coppia dovrà sostenere anche le spese di viaggio, soggiorno e spese private in Italia e all'estero (in cui tra l'altro sono previsti più viaggi e di durata anche non breve).

Sul tema dei costi da sostenere dai coniugi nella procedura di adozione internazionale, il CIFA assume i seguenti impegni:

1. l'impegno a realizzare sempre l'azione migliore e più conveniente per le coppie: infatti l'Ente è consapevole che, al momento del conferimento di incarico, le coppie possono non conoscere cosa implica esattamente e complessivamente sotto il profilo dei costi l'adozione. Per questo il CIFA si obbliga a non sfruttare in alcun modo tale asimmetria informativa;
2. l'impegno ad applicare il concetto dei costi "*chiar*", previsti nell'**Allegato 9**: i costi necessari e sufficienti per portare a termine completamente l'intera procedura di adozione,
3. l'impegno a distinguere i costi tra quelli in Italia e quelli all'estero, specificando che:
 - il costo dei servizi resi in Italia sarà mantenuto fisso dal conferimento d'incarico fino alla conclusione dell'adozione, fatti salvi comprovati motivi non dipendenti dalla volontà dell'Ente;
 - il costo dei servizi resi all'estero potrà venir aggiornato in modo formale dall'Ente nel corso della durata della procedura di adozione, tramite aggiornamento della tabella costi estero, con le modalità ed i riflessi per le coppie descritti in modo preciso nell'**Allegato 9**;
4. l'impegno ad effettuare incassi di denaro esclusivamente in Italia e solo tramite sistemi tracciabili ed ufficiali (bonifici bancari o postali sui conti correnti dell'Ente), escludendo ogni altra forma, tranne che in presenza di casi estremamente particolari verso alcuni paesi esteri, precisati nell'**Allegato 9**

4.2 Le informazioni sul sostegno fiscale ed economico

Gli interventi di sostegno previsti riguardano essenzialmente la deducibilità, ai fini fiscali, del cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione.

- il rimborso di parte delle spese a tal fine sostenute, fiscalmente non deducibili in quanto eccedenti la quota massima ammessa al beneficio anzidetto.

Nel ricordare che, specie in questo campo, avvengono frequenti modifiche normative che possono modificare la situazione, il CIFA riporta nell'**Allegato 10** una sintesi delle informazioni utili.

4.3 Informazioni sulla tutela e sostegno a maternità e paternità

In materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità la legge riconosce ai genitori adottivi od affidatari gli stessi diritti previsti per i genitori naturali.

L'unica differenza - fermo restando la durata di ciascun beneficio (congedo, permesso, sostegno economico, ecc.) - è la decorrenza degli stessi: la data di "nascita" del bambino adottato è quella dell'ingresso del minore in Italia per le adozioni internazionali.

Il quadro normativo è dato dal D.Lgs. n. 151/2001, artt. 26 e 27 per il congedo di maternità (di durata complessiva pari a cinque mesi), art. 31 per il congedo di paternità (fruibile dal padre alle medesime condizioni in alternativa alla madre lavoratrice che non se ne avvale), art. 36 per il congedo parentale (fruibile dai due genitori, anche contemporaneamente, per complessivi dieci mesi), art. 45 per i permessi giornalieri fruibili nel corso del primo anno decorrente dalla data di ingresso del minore in Italia e art. 50 per il congedo per malattia del minore adottato.

Qualora lavoratori dipendenti è, altresì, riconosciuto ai genitori adottivi un congedo non retribuito per tutto il periodo di tempo in cui si renda necessaria la permanenza all'estero per l'incontro con il bambino e l'espletamento della procedura adottiva (artt. 26, comma 4, e 27, comma 2).

Ulteriore beneficio è dato dalla possibilità per la madre o, in alternativa per il padre, di fruire, in parte o per intero, il congedo ancor prima dell'ingresso del minore in Italia durante la permanenza all'estero dei medesimi per le necessità sopra rappresentate (art. 26, comma 3).

Ove ricorrano le condizioni, qualora il minore adottato o in affidamento preadottivo sia affetto da handicap in condizione di gravità, i genitori adottivi hanno diritto ai benefici quali previsti dall'art. 42 del D.Lgs. n° 151/2001 (congedo straordinario retribuito fino ad un massimo di due anni) e dall'art. 33 della legge n° 104/1992 (permesso mensile retribuito di tre giorni).

4.4 Informazioni relative alla revoca conferimento incarico e al cambio Ente

Ove insorgano difficoltà di tipo relazionale, oppure si verificano eventi precedentemente non rilevati, e di gravità da poter eventualmente configurare motivo valido per la revoca stessa del decreto di idoneità, il CIFA potrà dismettere l'incarico, dandone comunicazione motivata al Tribunale per i minorenni, ai Servizi che hanno redatto la relazione, nonché alla C.A.I. Questo fatto può derivare anche da un atteggiamento non proattivo della coppia, ad esempio per mancata presenza a più incontri, mancata corresponsione degli oneri previsti, ecc.

La coppia, ove intenda revocare il mandato e rivolgersi ad altro Ente, è tenuta, una volta effettuata la revoca, a darne comunicazione ai Servizi territoriali e al Tribunale, nonché ad indicare i percorsi formativi seguiti. Ciò al fine di mettere in grado il secondo Ente di approfondire le motivazioni e di individuare eventuali problematiche e, comunque, di continuare nell'iter formativo eventualmente interrotti.

Trascorso un anno dalla data di comunicazione del decreto, non occorre più una preliminare autorizzazione della C.A.I., ma il nuovo incarico dovrà essere "contestuale" alla revoca.

Il nuovo incarico non può, comunque, intendersi validamente conferito se non è stato informato il primo Ente; ciò al fine di permettere la conoscenza dei motivi della revoca del mandato sia da parte del nuovo Ente, sia da parte dei Servizi socio-sanitari che del Tribunale, in particolar modo se non è stato ancora emesso il decreto di idoneità.

Nel caso di risoluzione concordata dell'incarico dato e successivamente affidato ad un altro Ente, questo ultimo può chiedere alla coppia la partecipazione ai propri percorsi di informazione e preparazione. Qualora il rapporto tra il CIFA e gli aspiranti genitori adottivi si interrompa a procedura inoltrata e a fronte di somme versate, l'Ente restituirà parte dell'importo, così come specificato nell'**Allegato 9**. Ove la coppia non abbia versato alcuna somma di danaro è tenuta a rimborsare il CIFA per le prestazioni documentate ed effettivamente svolte in suo favore fino a quel momento.

ALLEGATI

Allegato 1

Il documento è aggiornato alla data di approvazione della Carta dei Servizi da parte di C.E.A

Glossario

GLOSSARIO MONDO ADOZIONE

ABBANDONO (STATO DI) è la situazione in cui si trovano i bambini privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori e dei parenti tenuti a provvedervi. Va sottolineato che una situazione di ristrettezza economica non può giustificare il definitivo allontanamento del bambino dalla propria famiglia, ove le cure affettive ed il comportamento stesso dei genitori non siano tali da recare serio ed irreversibile pregiudizio al processo di formazione della sua personalità ed alla sua crescita. Lo stato di abbandono è dichiarato anche d'ufficio, dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano i minori in questione. Nell'adozione internazionale, lo stato di abbandono va dichiarato dalle autorità preposte nel paese di residenza del minore e accertato dall'ente autorizzato che segue la specifica adozione

ACCORDI BILATERALI L'art. 39 comma 2 della Convenzione de L'Aja stabilisce che "ogni Stato contraente ha facoltà di stipulare accordi con uno o più Stati contraenti per una migliore applicazione delle disposizioni della convenzione nei reciproci rapporti [...]". In Italia il compito di attivare contatti per una migliore attuazione della Convenzione de L'Aja è attribuito alla Commissione per le adozioni internazionali. La Commissione può promuovere quindi accordi bilaterali con Stati che hanno ratificato la Convenzione de L'Aja al fine di facilitare le procedure. Gli accordi bilaterali sono inoltre necessari con quegli Stati che non hanno aderito alla Convenzione de L'Aja: per il loro contenuto ci si dovrebbe rifare ai principi della Convenzione e tendere ad una procedura omogenea nei principi e parallela a quella in vigore tra i Paesi firmatari della Convenzione.

ADOZIONE Provvedimento del Tribunale con cui una persona (normalmente un minorenne) viene giuridicamente (vale a dire per legge) equiparata al figlio legittimo di una coppia, o in casi particolari anche di una persona singola.

ADOZIONE A DISTANZA è un mezzo di sostegno all'infanzia che permette al minore con una famiglia di restare nel proprio nucleo familiare grazie al sostegno economico che chiunque può fornire dal proprio Paese attraverso le organizzazioni che promuovono l'adozione a distanza. In questo modo si permette alla famiglia di avere i mezzi per sostenere i propri figli e non essere così costretti ad abbandonarli per evitare la fame e la miseria.

ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI in alcune ipotesi specificatamente individuate, è consentito adottare un minore anche se non ricorrono i consueti requisiti e le condizioni stabilite dalla legge. I casi particolari che danno luogo a tale deroga si verificano quando la disponibilità all'adozione viene presentata da persone unite al minore da un vincolo di parentela fino al sesto grado o da un preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre, oppure dal coniuge nel caso in cui il minore è figlio anche adottivo dell'altro coniuge. Altre ipotesi di deroga ai requisiti stabiliti dalla legge si hanno quando il minore si trova in condizioni di handicap accertato e quando vi è la constatata impossibilità di affidamento preadottivo. In tutti questi casi, ad eccezione della domanda di adozione presentata dal coniuge nei confronti del figlio anche adottivo dell'altro coniuge, l'adozione è consentita anche a chi non è coniugato.

AFFIDAMENTO FAMILIARE Provvedimento del Tribunale per i Minorenni con cui un minore, anche senza essere adottato o assumere il cognome della persona cui è affidato, viene inserito in una famiglia per un tempo determinato, rinnovabile. E' usato specialmente quando l'adozione non è possibile per motivi giuridici oppure non viene richiesta.

AFFIDAMENTO FAMILIARE INTERNAZIONALE la normativa italiana in materia non regola espressamente l'ipotesi di affidamento familiare internazionale. Negli ultimi anni si è però assistito al fenomeno dei cosiddetti "soggiorni climatici", periodi più o meno lunghi di permanenza nel nostro Paese di minori stranieri presso famiglie ospitanti. Di fatto, queste ipotesi, col tempo, si sono trasformate in percorsi alternativi alle consuete procedure da seguire per arrivare all'adozione di un bambino, sfruttando le disposizioni normative che consentono l'adozione in deroga alle condizioni stabilite dalla legge quando si sia stabilita con lo stesso una relazione affettiva che, ove interrotta, potrebbe portare a conseguenze negative per il suo sviluppo psico-fisico.

AJA (CONVENZIONE DE) la Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione internazionale in materia di adozione internazionale (questa è la dicitura completa della Convenzione) è stata siglata il 29 maggio 1993 dai delegati di 37 Stati membri della diciassettesima sessione della Conferenza de L'Aja sul diritto internazionale privato. Si tratta di un Convenzione che detta dei principi comuni per l'adozione internazionale, riducendo i conflitti tra le varie legislazioni, e stabilisce delle vie di comunicazione tra le autorità dei vari Paesi. Si tratta dell'ultimo strumento internazionale sulla materia e rappresenta il punto più alto attualmente raggiunto a riguardo dell'adozione internazionale.

ALBO degli enti autorizzati. E' stilato dalla Commissione per le adozioni internazionali in seguito alle richieste presentate dalle associazioni, dagli Enti e dagli organismi che vogliono operare nel campo dell'adozione internazionale. L'albo è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e contiene i nominativi degli Enti con l'autorizzazione ad operare in certe regioni d'Italia ed in alcuni Paesi esteri. L'albo è soggetto a revisione, modifica e integrazione periodica da parte della Commissione per le adozioni internazionali qualora siano sopraggiunte nuove richieste di iscrizione o fatti nuovi inerentemente gli Enti già inseriti.

AMBASCIATA (e CONSOLATO) l'art. 32 comma 4 della legge n.184/1983 come modificata dalla legge n.476/98, chiede a queste strutture di collaborare con l'Ente autorizzato per il buon esito della procedura di adozione. Hanno quindi una funzione di sostegno (nell'interesse degli aspiranti adottanti e dei bambini) e, una volta ricevuta dalla Commissione per il tramite degli Enti, la certificazione di conformità dell'adozione alle disposizioni della Convenzione, di rilasciare il visto di ingresso per adozione a beneficio del minore adottato. Il visto di ingresso costituisce, unitamente ai documenti di viaggio previsti dalla normativa in materia di passaporti e di immigrazione, il titolo necessario per non essere respinti alla frontiera.

AUTORITÀ CENTRALE la Convenzione de L'Aja dispone all'art.6 comma 1 che "Ogni stato designi un'autorità centrale incaricata di svolgere i compiti che le sono imposte dalla Convenzione". Questo organismo si occupa, nei vari stati aderenti alla Convenzione, di effettuare un controllo sulle adozioni internazionali al fine di garantire che le stesse avvengano nel rispetto dei principi della Convenzione e sia realizzato appieno il principio della protezione del minore. L'autorità centrale del Paese che accoglierà il bambino deve garantire che i futuri genitori adottivi abbiano i requisiti necessari e siano idonei all'adozione. Ad essa spetta quindi il delicato compito di vagliare e concedere la possibilità ad una coppia aspirante di potere accedere all'adozione. Questo accordo tra autorità centrali è possibile quando entrambi gli Stati contraenti sono firmatari e hanno ratificato la Convenzione de L'Aja. Nel caso in cui l'adozione avvenga in uno stato che non è firmatario la legge prevede che si possano stipulare degli accordi bilaterali che vengono promossi e perfezionati dall'Autorità Centrale.

APPELLANTE e ricorrente Si "appella" (appellante) quando ci si rivolge alla Corte di Appello e al Tribunale della Libertà. Si "ricorre" (ricorrente) quando ci si rivolge alla Corte di Cassazione.

ARCHIVIAZIONE Con l'archiviazione il processo è chiuso. Chi chiede l'archiviazione è il PM. Chi la dispone è il giudice per le indagini preliminari (GIP). Si archivia: quando mancano del tutto le prove a carico della persona accusata, oppure quando è presumibile che essa verrà assolta al dibattimento perché le prove non sono sufficienti.

ASTENSIONE obbligatoria dal lavoro durante i primi cinque mesi successivi all'ingresso del bambino in Italia anche quando questi abbia più di 6 anni di età. Di veder riconosciuta l'assenza dal lavoro sino a che il bambino non abbia compiuto i 6 anni di età e di ottenere il congedo non retribuito dal lavoro per tutto il tempo in cui si renda necessaria la permanenza all'estero, secondo le norme del paese del bambino. Infine si possono detrarre le spese sostenute per l'adozione (comprese quelle di viaggio) dalla denuncia dei redditi nella misura del 50%.

Atti preliminari Gli atti preliminari consistono nella precisazione delle prove che porteranno nel dibattimento, i testi che verranno a deporre, etc.

BAMBINO ADOTTABILE l'adozione, secondo la normativa in vigore, ha carattere di residualità e sussidiarietà. Ciò significa che un bambino può essere adottato solo una volta che sia stato accertato il suo stato di abbandono. Devono inoltre essere stati fatti tutti i tentativi per un sostegno economico e sociale alla sua famiglia di origine, e solo dopo che il tentativo di trovare una famiglia adottiva nel suo stesso Paese sia fallito. Inoltre i genitori naturali (ove presenti) devono essere stati informati in maniera chiara delle conseguenze dell'adozione e devono aver dato il loro assenso all'adozione solo dopo la nascita del figlio. Il consenso delle persone, degli istituti o delle autorità responsabili del bambino deve essere accordato spontaneamente e senza pagamenti o compensi di qualsiasi tipo. Infine il bambino, a seconda della sua età e del livello di maturità, deve essere stato preparato psicologicamente ed informato delle conseguenze dell'adozione e le sue opinioni e i suoi desideri devono essere stati presi in seria considerazione.

BENEFICI la coppia che adotta all'estero gode di alcuni benefici che la legge accorda dietro presentazione di una certificazione rilasciata dall'Ente autorizzato che ha curato la pratica di adozione internazionale.

COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI è l'autorità centrale italiana referente generale per le adozioni con gli Stati esteri ed ha vari settori di competenza: 1) il procedimento di adozione internazionale effettuando il controllo sulla documentazione italiana ed estera ed autorizzando l'ingresso e la residenza permanente del minore adottato; 2) il controllo sugli Enti autorizzati, rilasciando l'autorizzazione ad operare e vigilandone l'attività con controlli; 3) compiti di promozione dell'adozione internazionale attraverso iniziative di formazione, informazione e di studio sulle tematiche legate all'adozione. Promuove inoltre la cooperazione tra soggetti che operano nel campo dell'adozione internazionale e stipula accordi bilaterali con i paesi firmatari e non della Convenzione de L'Aja.

CONGEDI PARENTALI la coppia che ha adottato all'estero può godere di alcuni benefici previsti dalla nuova legge. Infatti durante i primi 3 mesi successivi all'entrata del minore in Italia, la coppia può godere di un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro. Inoltre si ha diritto ad un congedo non retribuito dal lavoro per tutto il tempo necessario di permanenza all'estero. Si possono poi detrarre le spese sostenute per l'adozione dalla denuncia dei redditi nel limite del 50%. L'assenza dal lavoro fino al compimento del 6 anno del bambino è riconosciuta anche alle coppie adottive.

COMPETENZA TERRITORIALE La competenza territoriale è determinata dal luogo in cui l'Ente opera.

COSTI L'articolo 32 della Convenzione de L'Aja prevede che gli Enti privati che si occupano di adozione possano addebitare o ricevere unicamente le somme concernenti i costi sostenuti ed i pagamenti effettuati, nonché una ragionevole remunerazione professionale delle persone che hanno collaborato alla realizzazione di una adozione, non devono perciò ricevere alcun compenso che sia irragionevolmente elevato in relazione ai servizi resi. Il regolamento emanato con il d.p.r. n.492/99 prevede all'art.8 comma 1 lettera h) che nell'istanza di autorizzazione gli Enti interessati indichino il costo, per ciascun paese di operatività dell'ente, richiesto alle coppie che intendano adottare un bambino.

DATI DEL MINORE ADOTTATO (accesso ai) la Convenzione de L'Aja prevede che ciascuno Stato conservi con cura le informazioni sull'origine del minore. La stessa Convenzione, poi, lascia ai singoli Stati la libertà di regolare l'accesso a questi dati. In base al nuovo testo di legge, l'adottato, raggiunta l'età di venticinque anni, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici. In caso di gravi e comprovati motivi relativi alla sua salute psico-fisica può accedere a tali dati anche raggiunta la maggiore età. L'accesso alle informazioni non è consentito se l'adottato non è stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale e se anche uno solo dei genitori biologici ha dichiarato di non voler essere nominato.

DECRETO DI IDONEITÀ viene rilasciato dal Tribunale per i minorenni al termine dell'indagine compiuta dai servizi sociali sulla coppia e dopo aver valutato tutti gli elementi per emetterlo, stabilendo, se del caso, ulteriori approfondimenti. Il decreto di idoneità deve essere connotativo e funzionale ad una ricerca mirata che l'Ente autorizzato svolgerà all'estero sulla base delle indicazioni del decreto.

DEROGHE Casi in cui si fa eccezione ad una regola generale.

DINIEGO l'Ente autorizzato incaricato dalla coppia a seguire l'adozione internazionale può non concordare con l'abbinamento proposto dall'autorità centrale straniera. In questo caso la coppia può concordare con quanto deciso dall'Ente oppure adire la Commissione per le adozioni internazionali che può concordare o meno con l'Ente autorizzato.

DIRITTO ALLA PRIVACY diritto che ogni cittadino ha di escludere dall'altrui conoscenza tutto quanto riguarda la propria vita privata. È anche conosciuto come diritto alla riservatezza.

DOCUMENTAZIONE (ADOTTANTI) si tratta della documentazione che i richiedenti devono produrre di fronte al tribunale per i minorenni all'atto della dichiarazione di disponibilità. Con la nuova legge questa documentazione dovrebbe essere raccolta dall'ufficio che svolge l'istruttoria. Si tratta: a) certificato di nascita di entrambi i coniugi; b) certificato di residenza; c) stato di famiglia; d) certificato di matrimonio; e) certificato della ASL (o del comune di residenza) attestante che i coniugi sono immuni da malattie infettive e da malattie che possono renderli non adatti nel tempo a svolgere in modo adeguato le funzioni di genitori; f) dichiarazione di non separazione nemmeno di fatto; g) assenso dei genitori dei coniugi favorevoli all'adozione.

ENTE AUTORIZZATO la CONVENZIONE DE L'AJA dispone che in ogni Stato, accanto ad una AUTORITA' CENTRALE pubblica, operino altri organismi in grado di provvedere alle formalità indispensabili perché l'adozione giunga in porto. Le associazioni che intendano operare nell'ambito dell'adozione internazionale devono essere "debitamente autorizzate" a farlo sia da parte dello Stato in cui hanno la propria sede, sia da parte dello Stato estero in cui svolgeranno la propria attività.

L'art. 39-ter della legge n.184/83 come modificato dalla recente legge n.476/98 stabilisce quali sono i requisiti che un Ente deve possedere per essere autorizzato dalla COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI a svolgere pratiche di adozione internazionale. In primo luogo l'istituzione deve essere diretta e composta da persone con idonee qualità morali e con adeguata formazione e competenza nel campo dell'adozione internazionale. L'Ente non deve perseguire FINI DI LUCRO e deve avere la propria sede legale in Italia. E' richiesta inoltre una adeguata struttura organizzativa nell'ambito di almeno una regione o provincia autonoma sia di una corrispondente struttura idonea ad operare nei Paesi stranieri. Gli enti autorizzati sono valutati dalla COMMISSIONE ed inseriti in un apposito ALBO.

ETÀ (DIFFERENZA DI) la differenza di età tra adottanti e adottato è uno dei requisiti previsti dalla legge n.184/83 all'articolo 6. Le modifiche apportate recentemente a tale normativa stabiliscono che la differenza minima è di 18 anni mentre quella massima è di 45. Tali limiti possono essere derogati nell'interesse del bambino. Inoltre, l'adozione è consentita, in deroga a tali condizioni, anche quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni, quando essi siano genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, e infine, quando l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore dagli stessi già adottato.

IMPUGNAZIONI le sentenze (e certe ordinanze) sono l'Appello e il ricorso in Cassazione. Il nuovo codice ha reso più celere e semplificato l'iter delle impugnazioni e ha cercato di limitarne l'uso puramente dilatorio, diretto a perdere tempo in attesa della prescrizione o di una amnistia. In camera di consiglio, ad esempio, si possono respingere le impugnazioni inammissibili o si possono trattare, con il consenso delle parti, gli appelli che riguardano questioni di semplice soluzione. C'è poi il "riesame" con cui si chiede al Tribunale della Libertà di revocare o modificare provvedimenti di sequestro o di applicazione di misura cautelare (carcere arresti domiciliari).

INCONTRO con questo termine indichiamo il primo contatto ed il primo periodo di convivenza e di conoscenza reciproca che i genitori adottanti e il minore fanno nel Paese di origine di quest'ultimo. E' il primo passo per verificare la realizzazione di una reciproca accoglienza. Tale momento può avvenire all'interno dell'istituto oppure in case famiglia. I bambini hanno bisogno di una accoglienza che sia calorosa e di una accettazione completa della loro personalità e della loro storia

INDAGINE (DEI SERVIZI TERRITORIALI) la legge prevede che i servizi vaghino la capacità della coppia di rispondere alle esigenze dell'adozione e nel termine di quattro mesi devono presentare una relazione completa al giudice. Si tratta indubbiamente di un passaggio delicato in quanto gli operatori si accostano ad una coppia e devono indagare su di essa per valutarla. Non si tratta di una generica "idoneità" genitoriale, quanto invece di evidenziare, in chi desidera adottare, una capacità di "prendersi cura" di un bambino che ha una storia personale anche se dolorosa..

Ingerenza qualsiasi intervento esterno, non previsto dalle regole processuali e comunque non legale.

Interprete la persona che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete. L'imputato può essere uno straniero o un italiano che parla un dialetto non facilmente intelligibile. Il diritto vale solo nella parte processuale e non, per esempio, nei colloqui con l'avvocato difensore. (art. 143 cpp).

IRRINUNCIABILITÀ (DEL RICORSO AGLI ENTI) con la nuova legge non è più possibile intraprendere pratiche di adozione internazionale in Italia senza ricorrere ad un Ente inserito nell'albo degli Enti autorizzati redatto dalla Commissione per le adozioni internazionali. L'intervento di questi Enti è obbligatorio e non vi si può prescindere.

NEW YORK (CONVENZIONE SUI DIRITTI DEI MINORI) si tratta della più importante Convenzione internazionale a tutela dei diritti dei minori. Approvata all'unanimità dall'Assemblea delle Nazioni Unite a New York il 20 novembre 1989 è entrata in vigore sul piano internazionale il 2 settembre 1990. Consta di 54 articoli e riconosce ai minori una lunga serie di diritti, prerogative e tutele. La Convenzione ha diretta applicabilità in Italia che con la legge n.176 del 22 maggio 1991 ne ha ordinato l'esecuzione e autorizzato il Presidente della Repubblica a ratificarla. Lo strumento di ratifica è stato depositato il 5 settembre 1991.

NON SCOPO DI LUCRO è uno dei requisiti fondamentali che gli Enti che vogliono essere autorizzati all'adozione internazionale devono possedere. Per assenza di scopo di lucro s'intende che gli Enti possono addebitare o ricevere unicamente le somme concernenti i costi sostenuti ed i pagamenti effettuati, nonché una ragionevole remunerazione professionale delle persone che hanno collaborato alla realizzazione di un'adozione. Non si possono quindi richiedere alle coppie somme irragionevolmente alte in relazione ai servizi resi.

PM Pubblico Ministero: è il magistrato che esercita l'azione penale. (art. 50 cpp).

Polizia giudiziaria si occupa di accertare i reati e assicurare le prove svolgendo le indagini sotto la direzione del Procuratore della Repubblica e collaborando anche con proprie iniziative.

Procedimento in corso processo civile e penale che si sta svolgendo e che non è ancora terminato in tutte le sue fasi. Non è cioè "definitivo", ovvero "passato in giudicato".

Procuratore della Repubblica Pubblico Ministero (PM). Il "Procuratore capo" è a capo di tutti i PM del Tribunale.

Reato qualsiasi comportamento illegale, che viene punito con la sanzione "penale" (pena uguale a carcere, ovvero una multa che se non viene pagata può convertirsi in carcere o sanzioni parificate e/o "alternative" al carcere).

REGIONE la legge prevede che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possano istituire e disciplinare con proprie leggi regionali un servizio specifico per l'adozione internazionale, dotato delle stesse competenze degli Enti autorizzati e condizionato ai loro medesimi requisiti.

Registro degli indagati

E' un registro in cui vengono inseriti i nominativi, con dati anagrafici, di tutti coloro nei cui confronti vi è una "notizia di reato". Dall'iscrizione nel registro degli indagati decorrono i termini per le indagini preliminari. Il registro si trova in procura.

RELAZIONE i Servizi Sociali presenti nel territorio hanno 4 mesi per stendere e presentare una relazione sulla coppia al Tribunale per i minorenni. I servizi devono verificare la capacità di tale coppia di prendersi cura di un bambino di un Paese diverso. La relazione viene stesa al termine di una raccolta di dati sulla coppia attraverso colloqui personali e di coppia con l'assistente sociale e lo psicologo. Vengono inoltre effettuati degli accertamenti sanitari e si dovrà consentire alla coppia di svolgere un'autoanalisi delle proprie capacità nei confronti di un percorso di adozione internazionale.

REQUISITI sono gli stessi previsti per l'adozione nazionale e sono contenuti nell'art. 6 della legge 184/83 così come modificato dalla legge 149/2001.

RICORSO avverso il diniego della concessione del decreto di idoneità è possibile per la coppia proporre ricorso avverso la decisione presso la Sezione per i minorenni della Corte d'Appello competente, che riesaminerà la decisione del Tribunale per i minorenni.

SANZIONI la legge punisce come reato lo svolgimento di pratiche di adozione per conto terzi senza aver ricevuto la preventiva autorizzazione della Commissione per le adozioni internazionali. E' previsto un aggravamento di pena per i legali rappresentanti e i responsabili di associazioni o agenzie dedite alle pratiche di adozione ma sprovvisti dell'autorizzazione necessaria. Inoltre, chiunque, al fine di procurarsi denaro o altra utilità, in violazione della legge, introduce nello Stato un minore straniero per affidarlo a cittadini italiani è punito con la reclusione da 1 a 3 anni.

SCELTA il nostro ordinamento non prevede che i genitori possano "scegliere" il minore da adottare. La coppia infatti manifesta una semplice "disponibilità" all'adozione e sarà poi l'Ente autorizzato insieme alle autorità dello stato estero a favorire l'incontro tra la coppia ed un bambino dichiarato adottabile.

SERVIZI SOCIASSISTENZIALI la nuova legge amplia i compiti dei servizi socioassistenziali. Ai servizi vengono assegnati funzioni riguardanti l'informazione delle coppie sull'adozione internazionale e sulle relative procedure. I servizi inoltre preparano gli aspiranti all'adozione: tutte queste prerogative possono essere svolte insieme ad un ente autorizzato. Ai servizi spetta poi il compito di redigere la relazione sulla coppia da presentare al Tribunale per i minorenni.

Sentenza

La redazione della sentenza deve essere fatta, di regola, entro 90 giorni dal giorno in cui è stata pronunciata.

Sentenza irrevocabile

La sentenza è irrevocabile quando vi è stato anche il ricorso in Cassazione, ma è stato rigettato. (art. 648 cpp)

Sentenza passata in giudicato

È la stessa cosa che dire "sentenza definitiva".

SINGLE (ADOZIONE DEI) la normativa italiana non prevede l'adozione di minori a persone non coniugate. Le uniche eccezioni sono previste per l'adozione in casi particolari, quando si tratti di persone che siano unite al minore orfano di padre e di madre da vincolo di parentela entro il sesto grado o da rapporto stabile e duraturo preesistente alla perdita dei genitori. è quando vi sia l'accertata impossibilità di un affidamento preadottivo: si tratta di minori con handicap o gravemente malati.

STATO STRANIERO lo Stato straniero è il paese estero nel quale il minore è dichiarato adottabile dalle competenti autorità e che decide quali sono le procedure da seguire per poter adottare i minori. Infatti sono diversi i tempi di permanenza per la coppia da Stato a Stato ed i requisiti richiesti. La Convenzione de L'Aja ha dettato i principi di fondo ed ha delineato il sistema della Autorità Centrali per meglio uniformare i procedimenti adottivi in tutto il mondo.

TRIBUNALE PER I MINORENNI in Italia i Tribunali per i minorenni sono 29 e sono composti da giudici togati e giudici onorari esperti nelle scienze umane. La legge sull'adozione internazionale accentua il ruolo del giudice minorile quale garante della corretta applicazione delle procedure di adozione. Non ha solo un ruolo formale di ordinare la trascrizione e trasmissione degli atti ma anche un importante ruolo di verifica e valutazione sulla documentazione italiana ed estera relativa ai soggetti dell'adozione, e di eventuale approfondimento dei requisiti degli aspiranti genitori adottivi

Allegato 2

(Il documento è aggiornato al 01/01/2009)

Incontri informativi e di sensibilizzazione

Obiettivi degli incontri

- Informare e sensibilizzare le coppie sull'adozione internazionale e sulle forme di solidarietà nei confronti dei minori in difficoltà.
- Avviare un approfondimento delle problematiche relative all'adozione, al fine di permettere alla coppia di avviare una serena e critica autovalutazione

Temi trattati

- Norme legislative Legge 476/98
- Il percorso per l'adozione internazionale: ruolo degli enti, costi, abbinamenti, rapporti con i paesi stranieri.
- La solidarietà a favore dei bambini in difficoltà;
- Le aree geografiche d'indirizzo
- Le adozioni plurime
- Dal desiderio alla realtà: i tempi dell'attesa, prepararsi all'incontro, la permanenza all'estero.
- Aspetti socio culturali, antropologici e sanitari dei bambini in stato di abbandono rispetto ai propri paesi di origine
- Lo stato di abbandono: aspetti legislativi dei vari paesi
- Problematiche psicologiche e sanitarie;
- Famiglia d'origine del bambino: aspetti giuridici, socio culturali e sanitari.
- Un figlio diverso: la conquista della sua identità personale
- La famiglia diversa e il suo inserimento nel contesto sociale
- La ricostruzione della storia familiare tra ricordi e fantasia;
- Inserimento familiare del bambino;
- Adolescenza e adozione.
-

Gli incontri sono organizzati per gruppi di coppie e i lavori condotti da professionisti quali psicologhe e tecnici del CIFA.

Le coppie sono invitate a telefonare in orario di ufficio alle sedi CIFA come indicato al punto 2.2 o a consultare il sito www.cifaong.it per avere informazioni sul calendario degli incontri, sul numero dei partecipanti, sulla sede e modalità d'iscrizione.

Allegato 3

(Il documento è aggiornato al 03/12/2009)

Conferimento di incarico

Conferimento Incarico

MARITO

Cognome:
Nome:
Data Nascita:
Comune Nascita:
Cod. Fiscale:
Indirizzo:
Telefono:
Tribunale:
Nun. Pratica:

MOGLIE

Cognome:
Nome:
Data Nascita:
Comune Nascita:
Cod. Fiscale:
Data Idoneità:
Nun. Minori:

Spett.le
» Ente CIFA ONLUS
» Commissione per le Adozioni Internazionali - Roma

I sottoscritti coniugi, ai sensi dell'art. 31 della legge 476 del 31/12/1998, conferiscono incarico all'Ente CIFA ONLUS affinché curi gli adempimenti previsti per l'adozione di un minore in uno dei Paesi per i quali lo stesso è autorizzato, ovvero nel Paese qui di seguito indicato: _____.

Inoltre, in ossequio alle normative straniere, s'impegna a svolgere tutti gli atti necessari (es. registrazioni consolari, permesso di soggiorno, rapporti con i Servizi Sociali e Tribunali Minorenni di competenza territoriale, ecc...), ed a fornire le informazioni utili per consentire al CIFA di relazionare il Paese d'origine dei minori adottati, sul loro inserimento secondo modalità e scadenze rese note dall'ente.

Infine, i sottoscritti dichiarano di aver preso visione e di condividere le norme dello Statuto e del Regolamento interno del CIFA ed attestano che i dati sopra riportati rispondono a verità.

Firma Marito: _____ Firma Moglie: _____

Data Conferimento Incarico:




Foto Marito



Per Accettazione
CIFA - Un Responsabile
Timbro e Firma




Foto Moglie

Sul retro del presente modulo di conferimento d'incarico, redatto in duplice copia, sono elencati gli impegni assunti dai richiedenti e le clausole contrattuali che regolano il rapporto.

Noi sottoscritti, retro identificati, con la presente sottoscrizione:

1. Ci impegniamo a versare all'associazione CIFA le seguenti somme:

a) Costo generale dell'Ente in Italia

- a.1) 2.500,00 Euro Quale acconto sulla quota di contributo spese generali dell'Ente da versare all'atto del conferimento del presente incarico.
- a.2) 1.450,00 Euro Quale saldo del punto a) da versare al momento della proposta di abbinamento del minore o, nei casi in cui questa avvenga all'estero, prima della partenza per il Paese di Adozione.
- a.3) 1050,00 Euro Una tantum, quale assistenza Post-adoztiva per i tre anni successivi all'adozione, per un numero totale di n° 6 incontri individuali con i Professionisti dell'Ente e per le relazioni post-adoztive con scadenza nel triennio. Tale importo dovr  essere versato contestualmente all'importo di cui al punto a.2.
- a.4) 175,00 Euro Per ciascuna relazione post-adozione eventualmente richiesta dal Paese di origine del minore, successivamente al triennio.
Tale importo sar  saldato al momento della stesura della singola relazione.

b) Costo della procedura estera

questo costo   specifico per ogni Paese, cos  come illustrato nei documenti di dettaglio forniti, sul sito www.cifaong.it ed all'art.13 del Regolamento interno da noi sottoscritto, come pure le modalit  di pagamento. Siamo informati che tale costo potr  subire variazioni dovute a maggiori e, o diversi adempimenti richiesti dalle autorit  straniere ovvero a puro titolo di esempio (da variazioni delle tasse, imposte, legalizzazioni notarili, costi dei servizi che l'Ente acquista da fornitori in loco, variazioni nel cambio €/\$ superiori al 10% rispetto alla data odierna, necessit  di presentare ricorsi giudiziari o amministrativi...). Tali eventuali variazioni ci saranno comunicate tempestivamente.

2. Accettazione del Regolamento interno

Noi sottoscritti dichiariamo di accettare il Regolamento interno, ed a tale scopo, abbiamo sottoscritto le norme contenute nello stesso, parte A e parte B, in quanto elemento integrante del presente conferimento d'incarico.

3. Recesso o dismissione dell'incarico

Secondo quanto previsto dal Regolamento dell'Ente (art. 3 punti 1 e 2), noi sottoscritti conveniamo che, in caso di recesso prima della proposta di abbinamento, da quanto versato quale acconto sulle spese di gestione di cui il punto a.1, il Cifa tratter  una percentuale non inferiore al 10% a copertura dei costi di apertura pratica ed un ulteriore 30% per ogni anno solare, calcolato in dodicesimi, di gestione della procedura.

In caso di recesso successivo all'accettazione della proposta d'abbinamento   dovuto, oltre quanto previsto al punto a.1), anche il pagamento della quota di cui al punto a.2) senza alcun rimborso. La quota di cui al punto a.3 verr  restituita..

E' comunque sempre dovuto il saldo delle spese sostenute all'estero dall'Ente, secondo quanto previsto dal Regolamento dell'Ente (art. 3 punto 2).

4. Richiamo di norme particolari

In particolare noi sottoscritti Coniugi dichiariamo di conoscere ed accettare i seguenti articoli del Regolamento interno sottoscritto: **art. 2** (natura dell'incarico), **art. 3** (recesso o dismissione dell'incarico), **art. 4** (relazioni post adottive), **art. 5** (registrazioni consolari), **art. 8** (servizi di assistenza), **art. 10** (rischio sanitario), **art. 11** (differenze etniche), **art. 13** (costi dell'adozione), **art. 14** (norme comportamentali), **art. 15** (rapporti con la famiglia di origine), **art. 16** (autorizzazione al trattamento dei dati sensibili), **art. 17** (controversie).

Data _____

Firma.....

Firma.....

*Carta dei Servizi redatta in base alla Deliberazione della Commissione per le Adozioni Internazionali
n. 13/2008 del 28/11/2008*

Approvata dal Consiglio Direttivo di C.E.A. il 23/11/2009 e dal Consiglio Direttivo di CIFA ONLUS il 27/11/2009

Allegato 4

(Il documento è aggiornato al 09/2009)

Modulo relativo al rapporto tra adozione internazionale e nazionale

Data,

Spett.le
Tribunale per i Minorenni di
Via
Città

Oggetto: rinuncia adozione nazionale Sigg
(Decreto N.)

Il sottoscritto.....nato il.....a.....e
la sottoscritta.....nata il.....a....., residenti
a.....in Via....., con la
presente comunicano la propria rinuncia all'adozione nazionale presentata in data.....
Tale comunicazione è dovuta al concretizzarsi della procedura di adozione
internazionale in.....e onde evitare l'arrivo di due abbinamenti
(uno da.....e l'atro dalla nazionale) in tempi ravvicinati o contemporanei.

In fede

Marito.....

Moglie.....

Allegato 5

(Il documento è aggiornato al 09/2009)

Programma del percorso formativo pre adozione

SABATO

- Accoglienza coppie con distribuzione cartelline corso;
- Controllo documentazione.

PRESENTAZIONE ORGANIZZATIVO-PRATICA DEL CORSO

PRESENTAZIONE DEL CIFA

- Notizie informative;
- Genesi del CIFA: perché è nato il CIFA – Come si è costituito;
- Chi opera nel CIFA, la spinta del volontariato;
- La struttura organizzativa;
- L'apporto degli specialisti esterni;
- Come vengono assistite le coppie;
- L'attività svolta;
- Le altre attività associative;
- Corsi di formazione: perché?

ASPETTI PSICOLOGICI

Temi trattati:

- la motivazione all'adozione;
- l'abbandono nei suoi elementi emotivi e reattivi comportamentali;
- l'accoglienza della diversità (somatica, di origine, etnica, culturale);
- l'accoglienza del rischio sanitario (differenziazione del rischio sanitario dal ritardo psicomotorio);
- l'accoglienza di bambini cosiddetti grandi;
- l'accoglienza di fratelli;
- l'inserimento scolastico.

DOMENICA

ASPETTI SANITARI

- Norme igienico sanitarie e pediatriche;
- L'accrescimento corporeo e lo sviluppo psicomotorio
- Le vaccinazioni;
- Note pediatriche per l'assistenza del bambino nel paese d'origine, in viaggio, e all'arrivo in Italia;
- Consigli ai genitori per il viaggio.

LE STRADE DEL CIFA

(Operatori della Segreteria Tecnica):

- Presentazione delle schede dei singoli Paesi di adozione al fine di favorire una conoscenza reale delle diverse situazioni e di confrontare le proprie aspettative con i dati concreti della realtà.

*Carta dei Servizi redatta in base alla Deliberazione della Commissione per le Adozioni Internazionali
n. 13/2008 del 28/11/2008*

Approvata dal Consiglio Direttivo di C.E.A. il 23/11/2009 e dal Consiglio Direttivo di CIFA ONLUS il 27/11/2009

SABATO

ASPETTI PSICOLOGICI

- Diventare madri e padri adottivi.

INCONTRO CON I GENITORI ADOTTIVI – coppie appoggio Cifa

La ricerca ed il confronto con chi ha già realizzato l'adozione diventa un'opportunità per verificare nei fatti il proprio progetto adottivo e per evidenziare aspetti e situazioni non sperimentati.

Il confronto, in assoluta parità, consentirà di affrontare questa esperienza in una prospettiva più ampia e di trarre elementi per mettersi in discussione e rendersi disponibili al cambiamento.

In particolare gli scopi sono:

- consentire a ciascuno di confrontare le proprie aspettative personali (ansie, dubbi, timori) con chi le ha già vissute;
- riprendere, in ambito più ristretto, eventuali tematiche che hanno suscitato particolare interesse e verificarle attraverso l'esperienza di chi ha già adottato;
- recepire il significato quotidiano della scelta che si va a compiere con l'adozione : la maternità e la paternità come frutto di quanto si costruisce giorno dopo giorno.

COLLOQUI DI COPPIA-INSTRADAMENTO

DOMENICA

ASPETTI GIURIDICI

- Aspetti Giuridici di un'adozione internazionale: presentazione delle leggi.

DOCUMENTI

- Allestimento documentazione.
- Norme comportamentali generali delle coppie CIFA all'estero.

CONCLUSIONI CORSO

Volontario-Operatore CIFA.

IL PROGRAMMA POTRA' SUBIRE VARIAZIONI IN BASE A ESIGENZE ORGANIZZATIVE DELLE SEDI

Allegato 6

(Il documento è aggiornato al 10/2009.)

Guida al rientro in Italia

AL RIENTRO IN ITALIA

Al vostro rientro in Italia dopo l'adozione, ci saranno alcune formalità importanti alle quali dovrete adempiere nel più breve tempo possibile:

1) **DECRETO DEFINITIVO:** contattare il Tribunale per I Minorenni di competenza e prendere appuntamento per la consegna delle copie (autenticate in Comune o semplici) di tutta la documentazione consegnatavi dalle Autorità Straniere (sentenza di adozione, certificati di nascita, certificato di conformità alla Convenzione dell'Aja od altri provvedimenti, fotocopia passaporto del minore/ri) per l'emissione del Decreto definitivo di Adozione.

SE IL TRIBUNALE DI RIFERIMENTO PER VOI E' QUELLO DI VENEZIA, ALLORA NON DOVETE CONTATTARLO MA INVIARE AL CIFA SEDE DI MIRANO LE FOTOCOPIE DEI DOCUMENTI STRANIERI E DEL PASSAPORTO DEL MINORE; SARA' COMPETENZA DELLA SEGRETRIA CIFA INVIARE QUANTO RICHIESTO AL TRIBUNALE.

2) **CODICE FISCALE:** vi dovete recare all'agenzia delle entrate muniti del passaporto del minore/i, copie della sentenza e autorizzazione all'ingresso rilasciata dalla CAI per richiedere il codice fiscale provvisorio.

Per poter ottenere quello definitivo bisognerà attendere l'emissione del decreto definitivo di adozione da parte del Tribunale per I Minorenni di competenza.

3) **ISCRIZIONE AL SERVIZIO SANITARIO:** al momento dell'iscrizione dovete portare con voi codice fiscale, passaporto, sentenza ed autorizzazione della CAI.

4) **ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE:** al momento dell'iscrizione provvisoria dovete portare il codice fiscale, il passaporto, la sentenza, i certificati di nascita pre e post adozione e l'autorizzazione della CAI; quando il Tribunale emetterà il decreto definitivo potete richiedere l'iscrizione definitiva sullo Stato famiglia e vostro figlio/i verrà iscritto nei registri dell'ufficio dello stato civile.

5) **DICHIARAZIONE DI MATERNITA' E CONGEDO NON RETRIBUITO:** al vostro rientro il Cifa invierà due dichiarazioni per la certificazione della maternità e del periodo di permanenza all'estero.

Vi invitiamo comunque a voler contattare ciascuno degli uffici sopra citati prima di recarvi personalmente, in modo da poter verificare gli orari e la documentazione necessaria per ciascun passaggio.

E' stato abolito il PERMESSO DI SOGGIORNO per I minori stranieri adottati o affidati a scopo di adozione secondo la direttiva del Ministero delle politiche per la Famiglia e il Ministero dell'Interno del 21 febbraio 2007.

Allegato 7

Dichiarazione di scelta-Regione



ALLEGATO C Dgr n.

del

pag. 1/2



SCHEDA INFORMATIVA ADOZIONE INTERNAZIONALE
Allegato al PROTOCOLLO OPERATIVO PER L'ADOZIONE NAZIONALE ED
INTERNAZIONALE 2008

(da compilare a cura dell'ente autorizzato e da
inviare all'équipe adozione territorialmente competente)

Ente Autorizzato:

1. Ingresso del minore straniero adottato in Italia (adottato o in affido preadottivo). Da indicare nome, età e sesso del minore:

.....

2. Paese di provenienza:

.....

3. Genitori adottivi (nome e cognome):

.....

.....

4. Inviata comunicazione scritta a:

- Commissione Centrale per le Adozioni
- Tribunale per i Minorenni
- Equipe Adozioni

5. L'Ente, con l'autorizzazione dei genitori adottivi, o in alternativa gli stessi genitori adottivi, informa/no l'Equipe Adozioni relativamente alle seguenti notizie (in merito alle informazioni è necessario indicare le fonti):

- Le ragioni della messa in stato di adozione del minore;
- Precedenti esperienze di accoglienza in affido o in istituto ed i motivi dell'eventuale cambiamento della situazione;
- La collocazione del minore in attesa dell'Adozione e il tipo di accadimento sostitutivo genitoriale ricevuto;
- La preparazione o l'atteggiamento del minore rispetto all'Adozione (in relazione all'età);
- Informazioni mediche (vaccinazioni, malattie, traumi, necessità di cure mediche ...);
- Informazioni di tipo psicologico (traumi emotivi, tests di osservazione, sostegno psicoterapeutico ...);
- Esperienze di scolarizzazione.

ALLEGATO C Dgr n.

del

pag. 2/2



6. Altre informazioni a carico dell'Ente Autorizzato verso l'Equipe Adozione e il Tribunale per i Minorenni

-
-
-
-

7. Sostegno – accompagnamento al nucleo adottivo:

Si comunica che i Sigg.ri
genitori adottivi del minore intendono

- Richiedere il supporto/sostegno/accompagnamento psicologico e sociale da parte dell'Ente Autorizzato;
- Richiedere il supporto/sostegno/accompagnamento psicologico e sociale da parte dell'Equipe Adozioni¹ e relativa relazione ove richiesta

8. Le relazioni post adozione devono essere inviate al Paese di provenienza con le seguenti scadenze:

1° anno (nr. relazioni):
2° anno (nr. relazioni):
3° anno (nr. relazioni):

Luogo e data

FIRMA
del responsabile dell'Ente

FIRMA
dei genitori adottivi

¹ Per le coppie/famiglie che hanno optato di farsi seguire dall'Equipe Adozioni, la stessa deve inviare le informazioni raccolte all'Ente Autorizzato, che le trasmetterà alle Autorità Centrali dei Paesi di provenienza dei minori.

Allegato 8

(Il documento è aggiornato al 03/2009)

CERTIFICAZIONE COSTI ADOZIONE ai FINI FISCALI

Gentili Signori,

A conclusione della procedura adottiva viene richiesto dalla “Commissione per le Adozioni Internazionali” l’invio telematico del dettaglio di **tutte le spese sostenute**; per aderire a tale richiesta Vi trasmettiamo in allegato scheda di dettaglio spese da compilare.

Inoltre l’iter per la denuncia dei redditi, prevede la certificazione da parte dell’Ente anche per le spese sostenute direttamente dalla coppia così come disposto dalla Direzione Generale delle Entrate con risposta n° 954-210/2004 del 18/06/2004.

1) Nella scheda dettaglio per la Commissione devono essere inserite tutte le spese sostenute dalla data di conferimento incarico alla data di trascrizione del provvedimento straniero in Italia.

2) nella scheda dettaglio costi anno (IN CORSO) e nella “dichiarazione sostitutiva di certificazione” devono essere dichiarati solo i costi sostenuti nell’anno e non devono essere compresi gli importi versati al CIFA per i costi indicati nel conferimento incarico.

3) Vi ricordiamo che le spese deducibili sono solo quelle strettamente collegate all’espletamento della procedura di adozione, compresi i viaggi e soggiorni, ed in ogni caso esplicitata dalla normativa in materia contenuta nelle istruzioni alla compilazione mod.730 e UNICO e nella sopraccitata risposta all’interpello dell’ente scrivente.

4) Vi rammentiamo che sono certificabili solo i costi, sostenuti dalla data di conferimento incarico alla data di trascrizione del provvedimento straniero in Italia, **debitamente documentati** ed è di Vostra esclusiva responsabilità la dichiarazione dei costi sostenuti, la loro corretta attribuzione, la loro veridicità così come la conservazione della relativa documentazione in originale che potrebbe essere richiesta dagli Uffici tributari in caso di verifica dei valori dichiarati.

5) I coniugi devono presentare **AUTOCERTIFICAZIONE** delle spese **UNITAMENTE ALLA FOTOCOPIA DEI GIUSTIFICATIVI DI SPESA**. Vi trasmettiamo modulo (con relative istruzioni) da restituire debitamente compilato e firmato.

Vi preghiamo di rispondere con cortese sollecitudine (non oltre 30 giorni dal ricevimento della presente), in caso contrario certificheremo solamente gli importi versati al CIFA.

Cordiali saluti

Il Presidente

data

certificazioni@cifaong.it

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODULI ALLEGATI

1) SCHEDA DETTAGLIO COSTI COMPLESSIVI PER LA COMMISSIONE

- in questo modulo devono essere inserite tutte le spese sostenute dalla data di conferimento incarico alla data di trascrizione del provvedimento straniero in Italia.

2) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

- il modulo deve essere compilato in ogni sua parte, gli importi devono essere quelli relativi alle spese sostenute solo nell'anno (IN CORSO) il totale deve corrispondere a quello della scheda dettaglio costi anno (IN CORSO).

3) SCHEDA DETTAGLIO COSTI ANNO (IN CORSO)

- in questo modulo devono essere elencate le spese sostenute solo nel corso dell'anno (IN CORSO) il totale deve corrispondere a quello indicato nella dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Tutti gli importi devono essere inseriti nelle tabelle esclusivamente in Euro.

Le eventuali spese sostenute nella valuta del paese o in dollari devono essere convertite in Euro a Vostra cura al cambio utilizzato alla data della spesa.

I documenti giustificativi delle spese devono essere allegati in fotocopia, solamente una volta, al modulo "scheda dettaglio costi complessivi per la commissione" e obbligatoriamente numerati secondo l'ordine dato nella scheda dettaglio (quindi non in ordine progressivo).

La scheda dettaglio costi anno (IN CORSO) essendo un di cui della scheda complessiva non ha la necessità dei documenti allegati in fotocopia che risulterebbero doppi.

Nominativi:

CERT CAI 1

SCHEMA DETTAGLIO COSTI COMPLESSIVI PER COMMISSIONE

	SPESE SOSTENUTE IN ITALIA	SPESE SOSTENUTE IN LOCO
	EURO	EURO
SPESE RAPPRESENTANZA UFFICIO ESTERO CIFA		
SPESE CORSO A CIFA (non deducibili)		
SPESE CONTRIBUTO A CIFA		
SPESE RELAZIONI POST A CIFA (non deducibili)		
REFERENTE ESTERO		
VIAGGI DEL REFERENTE ESTERO		
INTERPRETE		
CONSULENZA LEGALE		
SERVIZI SUPPLEMENTARI:		
- ACCOMPAGNATORE		
- AUTISTI		
- PERSONALE PSICO-SOCIALE		
- ALTRI PROFESSIONISTI		
DONAZIONI ISTITUTO		
SPESE MEDICHE obbligatorie		
SPESE PROCEDURALI PER:		
- VISTI		
- DOCUMENTI NOTARILI		
- LEGALIZZAZIONI		
- TASSE CONSOLARI		
TRADUZIONI IN ITALIA		
TRADUZIONI ESTERO		
VIAGGI DEI GENITORI/MINORE:		
- AEREO		
- TRASPORTO LOCALE		
- SPESE SOGGIORNO (alberghi-ristoranti)		
VARIE (da dettagliare)		
TOTALE		

DATA

I DICHIARANTI

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE:

Gli importi devono essere inseriti nella tabella esclusivamente in Euro.

Le eventuali spese sostenute in valute devono essere convertite in Euro a Vostra cura al cambio utilizzato alla data della spesa.

I documenti allegati in fotocopia devono essere numerati secondo l'ordine dato in questa scheda.

Nominativi:

SCHEDA DETTAGLIO COSTI ANNO

	SPESE SOSTENUTE IN ITALIA		IMPORTI VERSATI IN LOCO	
	EURO		EURO	
REFERENTE				
VIAGGI DEL REFERENTE ESTERO				
INTERPRETE				
CONSULENZA LEGALE				
SERVIZI SUPPLEMENTARI:				
- ACCOMPAGNATORE				
- AUTISTI				
- PERSONALE PSICO-SOCIALE				
- ALTRI PROFESSIONISTI				
DONAZIONI ISTITUTO				
SPESE MEDICHE obbligatorie				
SPESE PROCEDURALI PER:				
- VISTI				
- DOCUMENTI NOTARILI				
- LEGALIZZAZIONI				
- TASSE CONSOLARI				
TRADUZIONI IN ITALIA				
TRADUZIONI ESTERO				
VIAGGI DEI GENITORI/MINORE:				
- AEREO				
- TRASPORTO LOCALE				
- SPESE SOGGIORNO (alberghi-ristoranti)				
VARIE (da dettagliare)				
TOTALE				

DATA

I DICHIARANTI

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE:

Gli importi devono essere inseriti nella tabella esclusivamente in Euro.

Le eventuali spese sostenute in valute devono essere convertite in Euro a Vostra cura al cambio utilizzato alla data della spesa.

I documenti allegati in fotocopia devono essere numerati secondo l'ordine dato in questa scheda.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(art. 2 Legge 4 gennaio 1968 n. 15 – art. 3 comma 10 Legge 15 maggio 1997 n. 127 e art. 1 D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403)

I sottoscritti : _____

Codice fiscale: _____

Residenti: CAP _____

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 26 della Legge 4/1/68 n. 15

DICHIARANO

- **di avere adottato nell'anno _____ un minore in _____**
- di aver provveduto direttamente al sostenimento della spesa, per servizi **non resi dall'ente CIFA ONLUS**, come da dettaglio allegato, l'importo di:

EURO _____

- allegano fotocopie dei giustificativi.
- dichiarano altresì di conservare gli originali dei documenti fotocopiati per l'eventuale richiesta di verifica che potrebbe essere fatta dagli Uffici Tributarî.

Data ___/___/___

I DICHIARANTI

La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione o ad un concessionario o gestore di pubblico servizio

CIFA ONLUS
CARTA DEI SERVIZI PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI
COSTI DELL'ADOZIONE

aggiornamento al 11/2010

COSTO GENERALE DELL'ENTE IN ITALIA

- 1) **400,00 €** Quota Corso di Formazione, per 4 giornate.
- 2) **2.500,00 €** Acconto sulla quota di contributo delle spese generali dell'Ente da versare all'atto del Conferimento d'incarico.
- 3) **1.450,00 €** Saldo sulla quota di contributo spese generali dell'Ente, da versare al momento della proposta di abbinamento del minore o, nei casi in cui questo avvenga all'estero, prima della partenza per il Paese di Adozione.

Una tantum, quale assistenza post-adoztiva per i tre anni successivi all'Adozione, per un numero totale di n. 6 incontri individuali con i professionisti dell'Ente e per le relazioni post-adoztive con scadenza nel triennio. Tale importo dovr  essere versato contestualmente al saldo sulla quota di contributo spese generali dell'Ente.
- 4) **1050,00 €**
- 5) **175,00 €** Per ciascuna relazione post-adozione eventualmente richiesta dal Paese di origine del minore, successivamente al triennio. Tale importo sar  saldato al momento della stesura della singola relazione.

COSTO DELLA PROCEDURA ESTERA

PAESE	TOTALE	POST ADOZIONE	PAESE	TOTALE	POST ADOZIONE
		PRIMI 3 ANNI			PRIMI 3 ANNI
BRASILE	€6.300 ¹	€ 1.050	PERU'	€6.300	€ 1.050
BULGARIA	€7.800	€ 1.050	RUSSIA	€9.400 ⁸	€ 1.050
CAMBOGIA	€6.100 ²	€ 1.050	SRI LANKA	€4.500 ⁹	€ 1.050
CINA	€9.500 ³	€ 1.050	UCRAINA	€6.000	€ 1.050
COLOMBIA <i>(adozione in istituto)</i>	€5.500 ⁴	€ 1.050	VIETNAM	€7.000	€ 1.050
COLOMBIA <i>(adozione con ICBF)</i>	€4.000 ⁵	€ 1.050	KAZAKHSTAN	€14.000 ¹⁰	€ 1.050
ETIOPIA	€7.300 ⁶	€ 1.050	PANAMA	N.D.	€ 1.050
FILIPPINE	€4.250 ⁷	€ 1.050			

GLI IMPORTI ED EVENTUALI AGGIORNAMENTI SONO TRASMESSI ALLA C.A.I. - COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI

¹ Escluso: consolarizzazioni e visti.

² Escluso: traduzioni dossier coppia.

³ Escluso: consolarizzazioni e visti.

⁴ Escluso: traduzioni dossier coppia e file abbinamento.

⁵ Escluso: traduzioni dossier coppia e file abbinamento.

⁶ Escluso: traduzioni dossier coppia, consolarizzazioni e visti.

⁷ Escluso: traduzioni dossier coppia e file abbinamento.

⁸ Escluso: visti, assicurazione obbligatoria e donazione all'istituto.

⁹ Escluso: traduzioni file coppia, legalizzazioni, nuovo certificato di nascita del minore, passaporto minore ed interprete per la sentenza.

¹⁰ Escluso: traduzioni, consolarizzazioni e visti.

RECESSO O DISMISSIONE DELL'INCARICO

Art. 3 Regolamento Interno (REG A-B)

1) Costo generale dell'Ente in Italia

I coniugi sono consapevoli ed informati che, in caso di recesso prima della proposta di abbinamento, l'Ente tratterrà, dalle somme versate quale acconto sulle spese di gestione (Conferimento d'Incarico-Costo Generale dell'Ente in Italia, punto a.1), una percentuale, stabilita dal Consiglio Direttivo, comunque mai inferiore al 10% di tale acconto a copertura dei costi di apertura pratica ed una ulteriore somma pari al 30% del medesimo acconto per ogni anno solare, o parte di esso, in cui la coppia è rimasta in gestione.

In caso il recesso della coppia avvenga successivamente alla proposta di abbinamento, pertanto successivamente al versamento del saldo delle spese di gestione Italia (Conferimento d'Incarico-Costo Generale dell'Ente in Italia, punto a.2), l'Ente trattiene la totalità degli importi versati (punti a.1 – a.2).

La quota per l'assistenza post-adoztiva (Conferimento d'Incarico-Costo Generale dell'Ente in Italia, punto a.3), versata dalla coppia contestualmente al saldo delle spese di gestione, verrà restituita.

2) Costo della procedura estera

E' comunque sempre dovuto all'Ente, oltre a quanto sopra descritto, il saldo delle spese sostenute dall'Ente stesso o dal suo corrispondente e dai suoi collaboratori all'estero sino al momento della cessazione dell'incarico, ivi comprese le spese per la chiusura della procedura all'estero (quali, a solo titolo di esempio: spese di traduzioni, apertura *dossiers*, legalizzazione dei documenti, mantenimento del minore, istanza ritiro domanda, ecc.). Il tutto potrà anche essere espresso sotto forma di percentuale in misura non inferiore al 5% del costo totale della procedura estera nel Paese di destinazione, così come indicato sul Sito dell'Ente alla data di cessazione del rapporto.

In caso il recesso della coppia avvenga successivamente all'accettazione della proposta d'abbinamento, l'Ente trattiene l'intera quota della procedura estera nel Paese di destinazione, così come indicato sul Sito dell'Ente alla data di cessazione del rapporto.

L'Ente può recedere dall'incarico quando nel corso del rapporto emergano fatti di tale gravità da poter configurare motivo di revoca del decreto d'idoneità, ovvero intervengano importanti modifiche della situazione familiare quale emerge dalla relazione dei servizi sociali allegata al decreto di idoneità (quali, a solo titolo di esempio, la nascita di nuovi figli, altre adozioni anche nazionali, separazione di fatto dei coniugi, situazioni di fatto o di diritto che impediscano la convivenza dei coniugi, condanna, rinvio a giudizio o apertura di procedimenti penali per reati contro le persone o la famiglia a carico di uno dei coniugi...).

Il recesso da parte dell'Ente potrà avvenire anche a fronte di gravi difficoltà di relazione tra la coppia e l'Ente, ovvero per il venir meno della fiducia reciproca, o ancora per il palesarsi di comportamenti tenuti dalla coppia che possano influire sul regolare andamento della pratica all'estero (quali, a titolo di solo esempio: contatti diretti non autorizzati con realtà estere legate all'adozione, inerzia grave nel produrre i documenti richiesti...).

MODIFICA DEI COSTI

Tratto dall'art.13, b) del Regolamento Interno (REG A-B)

Il costo all'estero può subire variazioni dovute alla modifica delle procedure all'estero o al sopravvenire di problematiche processuali o nuovi e imprevedibili spese procedurali. In tale caso l'Ente comunica immediatamente tali nuove spese impreviste alla coppia con una raccomandata.

Allegato 10

Il documento è aggiornato alla data di approvazione della Carta dei Servizi da parte di C.E.A

IL SOSTEGNO FISCALE ED ECONOMICO

A. Deduzione delle spese ai fini fiscali

L'art. 10, comma 1, lettera I-bis, del D.P.R. n. 917/86 (come modificato dalla legge n. 476/98 di ratifica della Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993 per la "tutela e la cooperazione in materia di adozione internazionale") prevede la possibilità per i genitori adottivi di riportare, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, tra gli oneri deducibili anche il cinquanta per cento delle spese da loro sostenute per l'espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri.

Le spese per potere essere dedotte devono necessariamente essere certificate dall'ente autorizzato incaricato dalla coppia a gestire la procedura di adozione.

Tra le spese vanno incluse non solo quelle direttamente sostenute dall'ente ed allo stesso regolarmente rimborsate dai genitori adottivi, ma anche quelle autonomamente sostenute da questi ultimi, purchè debitamente documentate.

Perché l'ente certifichi tali ultime spese si richiede, però, il rilascio da parte dei coniugi di apposita dichiarazione di responsabilità² attestante che le spese, per le quali si richiede la deduzione, sono riferibili esclusivamente alla procedura di adozione di cui al Capo I del Titolo III della legge n. 184/1983.

La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 77/E del 28 maggio 2004 si sofferma, in particolare, sulla titolarità del diritto alla deduzione, sui criteri da seguire, nonché sul contenuto della certificazione probatoria rilasciata dagli enti autorizzati.

Le spese ammesse alla deduzione sono quelle sostenute dagli interessati dal momento del conferimento ad un ente autorizzato del mandato all'adozione fino alla conclusione del procedimento coincidente con la dichiarazione di efficacia in Italia, da parte del Tribunale dei Minori, del provvedimento di adozione emesso dalla competente Autorità straniera o, in caso di affidamento preadottivo, del perfezionamento dell'adozione.

Qualora, per qualsiasi ragione, anche per motivi indipendenti dalla volontà dei coniugi, la procedura finalizzata all'adozione si concluda con esito negativo, gli interessati hanno parimenti diritto a dedurre, nella misura indicata, dal reddito complessivo da assoggettare all'IRPEF tutte le spese fino a quel momento sostenute.

² Nel precedente Allegato 9 è riportato il modulo relativo ai costi sostenuti.

La deduzione va operata, infine, con l'applicazione del principio di cassa, con riferimento, cioè, al periodo di imposta in cui le spese sono state effettivamente sostenute prescindendo, in ogni caso, dall'effettiva conclusione dell'iter procedurale, dall'acquisizione dello status di genitore adottivo nonché dall'esito finale.

Ciò naturalmente comporta per l'ente autorizzato, prescelto dalla coppia, di dover certificare annualmente le spese dalla stessa effettuate ai fini predetti.

B. Rimborso delle spese sostenute eccedenti la quota fiscalmente deducibile

Lo Stato può concedere un rimborso delle spese sostenute dalle coppie, ma è necessario verificare se – in uno specifico anno – esistono oppure no degli stanziamenti a valere sul "Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali", istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

C. Deducibilità dal reddito delle erogazioni liberali alle Onlus

Le persone fisiche e gli enti soggetti all'I.Re.S., in particolare società ed enti commerciali e non commerciali, possono dedurre dal reddito complessivo, in sede di dichiarazione dei redditi, le liberalità in denaro o in natura erogate a favore delle Onlus, nel limite del 10% del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.

Ai fini della deducibilità dal reddito³:

- le erogazioni liberali in denaro devono essere effettuate tramite banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari;
- le erogazioni liberali in natura devono essere considerate in base al loro valore normale (prezzo di mercato di beni della stessa specie o similari); il donatore deve farsi rilasciare dal beneficiario una ricevuta con la descrizione analitica e dettagliata dei beni erogati e l'indicazione dei relativi valori.

Per usufruire delle agevolazioni fiscali è sufficiente conservare la ricevuta del versamento effettuato, che non dovrà essere allegata alla dichiarazione dei redditi, ma conservata per poterla esibire in caso di successivo controllo. Per "ricevuta del versamento" s'intende, per esempio, la ricevuta rilasciata dalla banca per un bonifico o per l'emissione di un assegno circolare. Ai donatori che lo richiedono può essere rilasciata una "attestazione" dei versamenti effettuati o semplice "ricevuta".

Le ricevute o attestazioni emesse da Onlus sono esenti da "bollo di quietanza".

³ Per approfondimenti vedasi: www.agenziaentrate.it